



Comune di Tavagnacco

Area Economico – Finanziaria

RELAZIONE ART. 30 D.LGS. 201/2022

**RICOGNIZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI
DI RILEVANZA ECONOMICA
AL 31.12.2023**

Allegato B

RELAZIONE DI RICOGNIZIONE PERIODICA PER L'ANNO 2023

Art. 30 D. Lgs. N. 201/2022

**RELAZIONE DI RICOGNIZIONE EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022 - ANNO 2023
GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
REGIONALE**

**- PARTE PRIMA -
INTRODUZIONE GENERALE**

**CAPITOLO 1.
LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE
PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.**

1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.

A) Nell'art. 30, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201¹ è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: *«rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».*

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire *«ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza»*, con l'ulteriore precisazione *«in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte»* (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, Atto del Governo 003).

¹ Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate – secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR – sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118, che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché *«tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021»* (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in www.italiadomani.gov.it).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli *«enti competenti»*, (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche *«gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento»*. Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla I. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 quale *«Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»* (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2023.

A) In questa Relazione l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2023 sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti.

1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha ancora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) L'ANAC ha, invece, indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

C) L'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) nel mese di novembre 2023 ha pubblicato il Quaderno operativo n. 46 dal titolo "Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022" che approfondisce gli aspetti legati all'adempimento, previsto dall'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022.

1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) La legge regionale n. 5 del 2016, istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle

clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia *«ordinamento degli enti locali»* e potestà legislativa concorrente nella materia *«disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi»* (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata *«istituita a far data dal 1° gennaio 2017»* ed è divenuta *«operativa»* il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di *«ente pubblico economico»* (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha *«autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale»* (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità è *«economico-patrimoniale»*, sicché l'AUSIR *«tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili»* (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR *«partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale»*, il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consultazioni d'ambito per il servizio idrico integrato – di livello provinciale – sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle *«funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»* (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato: art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione "all'ente", bensì di una partecipazione "nell'ente" da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) *«mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell'Ente»* (l'Assemblea regionale d'Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblies locali), nonché (b) *«mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi»* ulteriori dell'AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell'AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell'AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d'Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall'Assemblea regionale d'Ambito).

A sua volta l'AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l'Assemblea regionale d'Ambito, che *«svolge le funzioni (dell'AUSIR) con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale»* (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L'Assemblea regionale d'Ambito è costituita da «venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani», nonché dai *«sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT (che) sono membri di diritto»*. Per il servizio idrico integrato l'Assemblea regionale *«è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto»* (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell'AUSIR è nominato nel suo seno dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 bis, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è *«composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»*; *«con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»*; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata *«la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile»* dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita *«struttura tecnico operativa»* (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui *«i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente»* (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

- PARTE SECONDA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPITOLO 1.

L'INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.

1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.

A) È bene subito chiarire – sia pur in sintesi - il significato di alcune parole, espressioni e sigle che ricorrono in questa Relazione.

“Servizio idrico integrato (SII)”: è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (art. 141, co. 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

“Altri servizi idrici”: è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, come ad esempio la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini, lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti, collegati o riconducibili ai servizi idrici.

“Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”, già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed i Servizi idrici (AEEGSI): è un'autorità indipendente per l'intero territorio nazionale, in origine istituita con la l. 14 novembre 1995, n. 481 per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che nel tempo si è vista attribuire funzioni anche nei settori dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore; opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; è di particolare importanza la sua attività di regolazione tariffaria; avendo più volte cambiato funzioni e nomi, d'ora in poi si userà per semplicità il nome attuale, ARERA, o anche solo il termine Autorità.

“Gestore del Servizio Idrico Integrato” o “Gestore”: è il soggetto che gestisce il SII oppure ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque titolo giuridico e con qualunque forma giuridica, in un determinato territorio, compresi dunque i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.

“Metodo tariffario idrico (MTI-3)” è il metodo di calcolo delle tariffe in vigore fino all'anno 2023, approvato con deliberazione ARERA n. 580/2019 integrato e modificato dalla deliberazione ARERA n. 235/2020/R/idr e dalla deliberazione ARERA n. 639/2021/R/idr recante “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”.

“Metodo tariffario idrico (MTI-4)”: è il metodo di calcolo delle tariffe per il periodo regolatorio 2024-2029, approvato con deliberazione ARERA n. 639/2023/R/idr.

“TICSI”: è il “*Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)*”, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”, approvato con deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr.

“RQTI”: è la “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*”, contenente i parametri (indicatori) di monitoraggio della qualità del servizio, approvato con deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr (integrata e modificata nel 2021 e, da ultimo, nel 2023 con deliberazione ARERA n. 637/2023/R/idr).

“Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)”: è il piano di settore (a livello regionale) previsto dall'art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006, con cui le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva n. 2000/60/CE. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia il Piano regionale di Tutela delle Acque è stato approvato con decreto del Presidente 20 marzo 2018 n. 74 (in seguito integrato e modificato). Nella Regione Veneto il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2009, n. 107 (in seguito integrata e modificata).

“Piano d'Ambito (PdA)”: è il documento programmatico, previsto dall'art. 149, d.lgs. n. 152 del 2006 e dall'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, nel quale s'individuano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e si definiscono gli *standard* prestazionali di servizio, necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente.

B) Limitandosi al periodo repubblicano, la materia delle acque è stata oggetto di numerosi atti normativi che hanno disciplinato tale materia sotto svariati profili.

C) Quanto alla stessa nozione di servizio idrico integrato e all'organizzazione delle relative funzioni pubbliche, spicca la cd. legge Galli, l. 5 gennaio 1994, n. 36, che fu un atto di “grande legislazione”, capace di rappresentare un punto di svolta rispetto al passato con l'introduzione di concetti e soluzioni poi ripresi e affinati nella legislazione successiva.

Infatti con la legge Galli:

- si affermò l'idea del ciclo completo delle acque con la definizione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (compresi gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del medesimo servizio);
- si introdusse una logica di tipo industriale nell'erogazione del servizio;
- si individuò una nuova dimensione territoriale sovracomunale di riferimento, cioè l'ambito territoriale ottimale, con l'obiettivo di superare la frammentazione e conseguire adeguate dimensioni gestionali, comunque nel rispetto dei bacini o sub-bacini idrografici sottesi;
- si definì meglio il perimetro delle attività in capo ai diversi soggetti coinvolti, operando una netta separazione tra l'attività di indirizzo e controllo e l'attività di gestione, individuando poi nella prima attività – essenzialmente “pubblica” - gli specifici ruoli dello Stato centrale, delle Regioni, degli Enti Locali;
- si istituì per l'intero territorio nazionale il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche (CoViRI), poi Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse idriche (CoNViRI), con competenze sul monitoraggio della qualità dei servizi e della tutela degli utenti, sulla verifica della corretta redazione dei Piani d'Ambito, sulla vigilanza in ordine alla corretta applicazione della riforma del SII;
- si definì un metodo *standard* (cd. metodo normalizzato) per il calcolo della tariffa.

La legge Galli fu abrogata dal d.lgs. n. 152 del 2006 che riformulò la disciplina del settore idrico dettando indicazioni più precise sui compiti e sulle attività che fanno capo ai diversi soggetti coinvolti, iniziando ad adeguare anche l'ordinamento interno alla disciplina europea sull'affidamento del servizio.

Attraverso vari passaggi successivi, anche referendari, che non occorre qui riepilogare, si è giunti al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «*la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», stabilendo «*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio idrico integrato, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

D) Quanto alla regolazione tariffaria per l'acquedotto, le origini si possono far risalire al provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45, che aveva carattere sperimentale e si applicava alle cd. gestioni pilota di Genova, Napoli, Roma, Torino, nonché Trieste. Nelle premesse s'individuavano gli obiettivi di «*correlare il più possibile le tariffe ai costi*» e di «*stimolare la limitazione dei costi superflui*». Nelle disposizioni si fissavano una tariffa base, una tariffa agevolata e una tariffa per i consumi eccedenti.

Con il successivo provvedimento CIP 11 agosto 1975, n. 26 furono emanate le norme attuative per la determinazione delle tariffe, il cui scopo dichiarato era il «*ripianamento economico della gestione aziendale*» sulla base del conteggio delle spese correnti, dei ricavi e delle spese di natura non ricorrente (investimenti), ripartite su più esercizi.

Diversa la situazione nel settore fognario perché per lungo tempo i servizi di fognatura e depurazione non furono considerati servizi a pagamento bensì servizi per l'igiene pubblica. Ancora negli artt. 247 e s., r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (*Testo Unico per la finanza locale*) il contributo per la fognatura non era la regola, ma poteva essere autorizzato solo con decreto reale per necessità ed essere oggetto di riduzione, affrancamento, esenzione per varie ragioni. Nel 1976 con la cd. legge Merli, l. 10 maggio 1976, n. 319, si stabilì l'onerosità dei servizi «*relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici*», prevedendo il pagamento di «*un canone o diritto secondo apposita tariffa*» (art. 16, co. 1).

Il salto di qualità fu compiuto con la legge n. 36 del 1994 in cui si prevedeva «*la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*» riferiti all'erogazione del servizio idrico integrato (inteso quale ciclo completo delle acque, cioè acquedotto, fognatura, depurazione: art. 13, co. 2). Il metodo di determinazione della tariffa venne poi introdotto con il D.M. 1° agosto 1996, «*Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*».

L'ultimo passaggio decisivo avvenne nel 2011 con il trasferimento delle funzioni di regolazione tariffaria del SII all'AEEG (poi ARERA). L'Autorità, già in possesso di significative esperienze di regolazione nei settori energetici, riformulò il metodo tariffario, anzitutto recependo gli esiti del *referendum* del giugno 2011 (con cui fu eliminata dalla legge la remunerazione in tariffa del capitale investito dal Gestore), poi superando alcuni problemi riscontrati nel sistema previgente e legati ai seguenti fattori: finanziabilità del servizio idrico integrato, per quanto riguarda gli investimenti; eterogeneità delle tariffe tra Gestori diversi; mancanza di un sistema di valutazione efficace della qualità del servizio.

Il vigente metodo tariffario – lo si è accennato prima – è il risultato di successivi interventi dell'Autorità: fu introdotto in via transitoria per l'anno 2013 con deliberazione n. 585/2012 (MTT); fu affinato dalla deliberazione n. 643/2013 (MTI) per gli anni 2014-2015; fu ridefinito con deliberazione n. 664/2015 (MTI-2) per gli anni 2016-2019 e con deliberazione n. 918/2017 per il biennio 2018-2019; infine risulta oggi stabilito per gli anni 2020-2023 con deliberazione n. 580/2019 (MTI-3), a sua volta modificata con deliberazione n. 235/2021 e con deliberazione n. 639/2021 (per l'aggiornamento biennale 2022-2023). Con deliberazione del 28 dicembre 2023, n. 639/2023/R/Idr, ARERA ha approvato il metodo di calcolo delle tariffe per il periodo regolatorio 2024-2029.

Parallelamente l'ARERA ha anche regolato diversi altri aspetti del servizio: infatti con deliberazione n. 665/2017 è stato approvato il «*Testo integrato corrispettivi servizi idrici*» (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti; con deliberazione n. 917/2017 è stata approvata la «*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico*» (RQTI), introducendo i parametri di monitoraggio sulla qualità del servizio e associando ad essi un sistema di premialità; con altri atti si sono disciplinati aspetti peculiari del servizio (come la gestione della morosità e del sistema di misura).

1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Dal 2005 nella Regione Friuli-Venezia Giulia (l.r. 23 giugno 2005, n. 13) le funzioni di governo del SII per il territorio di ciascun ATO furono affidate alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, una per ogni bacino, comunque sovracomunale, in attuazione della legislazione statale (prima l. n. 36 del 1994, artt. 8-9; poi d.lgs. n. 152 del 2006, art. 148).

B) Tali Autorità furono in seguito «soppresse» dalla legge statale (art. 2, co. 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191), con cui al contempo si assegnava alle Regioni il compito di attribuire con loro leggi «le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».

C) Per la Regione Friuli-Venezia Giulia fu quindi approvata la l.r. 29 dicembre 2010, n. 22, con cui (art. 4, co. 44 e s.) furono istituite le Consulte d'Ambito Territoriale Ottimale (CATO) quali nuovi Enti di Governo d'Ambito, nelle forme di cooperazione tra i Comuni e le ex Province, per l'organizzazione del servizio idrico integrato in ciascun ambito ottimale; esse subentrarono alle soppresse Autorità d'Ambito a partire dal 1° gennaio 2013.

D) Infine, con la l.r. n. 5 del 2016 fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico regionale; le Consulte d'ambito furono poste in liquidazione; all'AUSIR passarono le loro funzioni e i loro rapporti giuridici (attivi e passivi).

E) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, la regolazione tariffaria; la normativa tecnica per acquedotto, fognatura, depurazione.

A) Con deliberazione ARERA n. 639/2023 è stato approvato il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario per gli anni 2024-2029.

Il metodo tariffario approvato, invece, con deliberazione ARERA n. 580/2019, integrato e modificato dalla deliberazione 23 giugno 2020, 235/2020/R/idr e dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr recante «*Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato*» definisce il sistema di regolazione valido per il quadriennio 2020-2023.

Secondo questo metodo, per ogni anno è definito un moltiplicatore tariffario ϑ che rappresenta il limite di variazione della tariffa rispetto all'anno precedente ed è dato dalla seguente espressione:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif_u^{2019}} \cdot (\underline{vscal_u^{a-2}})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG è il vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore del SII, in pratica il limite superiore dei ricavi del gestore in funzione delle sue spese;
- $\sum_u \underline{tarif_u^{2019}} \cdot (\underline{vscal_u^{a-2}})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII, corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif_u^{2019}}$) riferito all'anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal_u^{a-2}}$), riferito all'anno (a-2); in pratica rappresenta l'ipotetico ricavo del gestore sulla base delle tariffe anno 2019 e dei consumi dell'anno (a-2);
- R_b^{a-2} esprime i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno (a-2). Le «altre attività idriche» è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII quali ad esempio la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

Per ciascun anno a , il vincolo ai ricavi è dato da:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOR}^a$$

dove:

- la componente *Capex* rappresenta i costi delle immobilizzazioni e include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente *FoNI* è destinata al sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- la componente *Opex* rappresenta i costi operativi del gestore;
- la componente *ERC* rappresenta i costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- $R_{C_{TOT}}$ è la componente a congruaggio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno ($a-2$).

Al fine della valorizzazione del VRG per gli anni 2022, 2023, come specificato nell'art. 27-*bis* della deliberazione ARERA n. 580/2019 e s.m.i., l'Ente di governo dell'ambito può riconsiderare, su istanza del gestore e per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, potendo predisporre la componente di congruaggio aggiuntiva opportunamente inflazionata. Nella pratica l'AUSIR ha preferito rinunciare al riconoscimento di tali congruaggi, rinviando al futuro l'applicazione di queste componenti a seguito di ulteriori determinazioni in merito da parte della Autorità stessa.

Per ciascun anno 2022, 2023 può essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica.

B) Se dunque il VRG rappresenta il massimo ricavo cui può ambire il Gestore, l'articolazione tariffaria si occupa di suddividere tale importo tra le diverse tipologie di clienti e per diverse fasce di consumo.

Con deliberazione ARERA n. 665/2017 (TICSI) l'ARERA ha formulato gli indirizzi per raggiungere obiettivi di armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di articolazione tariffaria applicati.

Gli usi previsti dall'articolazione possono essere i seguenti:

- a) uso domestico (nell'ambito del quale possono essere individuate le seguenti sotto-tipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente);
- b) uso industriale;
- c) uso artigianale e commerciale;
- d) uso agricolo e zootecnico;
- e) uso pubblico non disalimentabile;
- f) uso pubblico disalimentabile;
- g) altri usi (utenze diverse residuali).

I corrispettivi applicati alle **utenze domestiche** sono articolati prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

- una *quota variabile*, proporzionale al consumo, con la precisazione che, limitatamente al servizio di acquedotto, tale quota è modulata per fasce di consumo;
- una *quota fissa*, non correlata al consumo, che - in linea generale - rifletta gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Le fasce di consumo ai fini della tariffazione della quota di acquedotto sono:

- una *fascia di consumo annuo agevolato*, definita sulla base della quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/(abitante*giorno), ossia 18,25 mc/ab/anno;
- una fascia a tariffa base;
- *da una a tre fasce di eccedenza*, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente di governo dell'ambito, con la precisazione che le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti.

I corrispettivi applicati alle **utenze non domestiche** non prevedono la fascia agevolata.

Per i **reflui industriali scaricati in fognatura** sono fornite delle espressioni per determinare il corrispettivo riferite alle componenti di fognatura e depurazione. Tale corrispettivo tiene conto sia del volume scaricato in fognatura che della qualità del refluo scaricato, a differenza delle

utenze “civili” (domestiche e non domestiche), per le quali invece la qualità del refluo non è un parametro tariffario.

Altra importante differenza è che, mentre per le utenze “civili” la quota scaricata in fognatura è *ex lege* pari a quella prelevata dall'acquedotto, per le utenze industriali la quota scaricata in fognatura può essere diversa se misurata.

C) Negli anni l'ARERA inoltre ha introdotto aliquote aggiuntive, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi.

D) Oltre all'indicata disciplina sulla tariffa, per il servizio idrico integrato rilevano sicuramente anche quegli atti in cui si stabiliscono obiettivi minimi per i Gestori, generando una conseguente necessità di investimenti.

Acquedotto

Direttiva UE 16 dicembre 2020, n. 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: è la direttiva europea che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia; gli obiettivi con essa perseguiti sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla eventuale contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo la salubrità e la pulizia delle medesime; al fine di assicurare che l'applicazione del nuovo metodo introdotto nella Direttiva (UE) 2015/1787 non sia limitata agli aspetti del monitoraggio, la direttiva n. 2020/2184 ha scelto un nuovo approccio generalizzato, riguardante la sicurezza dell'acqua basato sul rischio che copre l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio, compresa la distribuzione.

D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”: è la trasposizione italiana di tale direttiva europea; oggi il decreto e la direttiva sono abrogati.

D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, “Attuazione della direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: è la trasposizione italiana della direttiva europea n. 2020/2184 e abroga il d.lgs. n. 31 del 2001.

D.P.C.M. 4 marzo 1996, “Disposizione in materia di risorse idriche”: il decreto contiene indicazioni sugli *standard* minimi da garantire all'utenza quali la dotazione minima giornaliera e la pressione al contatore.

D.M. 21 aprile 2017, n. 93, “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”: il regolamento fissa obblighi di revisione periodica e di vigilanza sui contatori e impone delle caratteristiche minime degli stessi.

Fognatura e depurazione

Direttiva 21 maggio 1991, n. 271/91/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane: è la direttiva europea che fissa obblighi di collettamento e depurazione degli agglomerati sopra i 2000 A.E.; le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione (cause C 251/17, C 85/1 - entrambe oggetto di sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – causa C 668/19 e il parere motivato 2017/2181), relative alla violazione della direttiva; tali procedure interessano oltre 900 agglomerati, relativi a poco più di 29 milioni di abitanti equivalenti in Italia; nella Regione Friuli Venezia Giulia le infrazioni in materia di acque reflue hanno visto aprire procedure riguardanti molti agglomerati; oggi quelli per i quali si è ancora in fase di risoluzione, tuttavia, sono quelli di

Prata di Pordenone e Maniago (gli agglomerati di Rivignano e di San Giorgio della Richinvelda sono stati risolti e si attende la valutazione di risoluzione della UE).

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche": è la terza parte del cd. Testo Unico Ambientale, suddivisa in quattro sezioni, di cui le prime tre sostituiscono in modo pressoché integrale la normativa previgente nei settori della difesa del suolo, della tutela delle acque e della gestione delle risorse idriche; la quarta sezione contiene le "disposizioni transitorie e finali" comuni alle tre sezioni precedenti.

Piano regionale di tutela delle acque (PRTA): approvato con D.P.Reg. n. 74 del 20 marzo 2018 e ss. mm., per il Friuli-Venezia Giulia disciplina nel dettaglio gli obblighi da osservare nella gestione delle acque reflue e quindi costituisce potenzialmente la fonte di maggiori investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture; in particolare rilevano le seguenti norme di attuazione: l'art. 11, per gli obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione, soggetti a verifica triennale da parte della Regione; l'art. 16, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 17, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane sul suolo non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 20, per i sistemi di disinfezione; l'art. 21, per gli scaricatori di piena; l'art. 22, per gli scaricatori di emergenza a servizio delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie; l'art. 23, per il quale gli obblighi derivanti dagli articoli da 15 a 22 devono essere ottemperati entro otto anni (2026).

Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11, "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque": la legge regionale prevede una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente; gli art. 54 bis e s. disciplinano gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, per salvaguardare la qualità dei corpi idrici.

CAPITOLO 2.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.

2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia e i territori di alcuni Comuni del Veneto).

A) Al 31 dicembre 2023, sono sei i Gestori del SII che operano nell'Ambito ottimale unico regionale, in virtù di affidamenti disposti non dall'AUSIR ma dalle precedenti amministrazioni pubbliche con funzioni in materia di servizio idrico integrato, in particolare le ATO e poi le Consulte d'Ambito, alle quali ultime per legge regionale è succeduta l'AUSIR (in tali funzioni e in tutti i rapporti esistenti):

1. AcegasApsAmga S.p.A.;
2. Acquedotto del Carso – Kraški Vodovod S.p.A.;
3. CAFC S.p.A.;
4. HydroGEA S.p.A.;
5. IrisAcqua S.r.l.;
6. Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

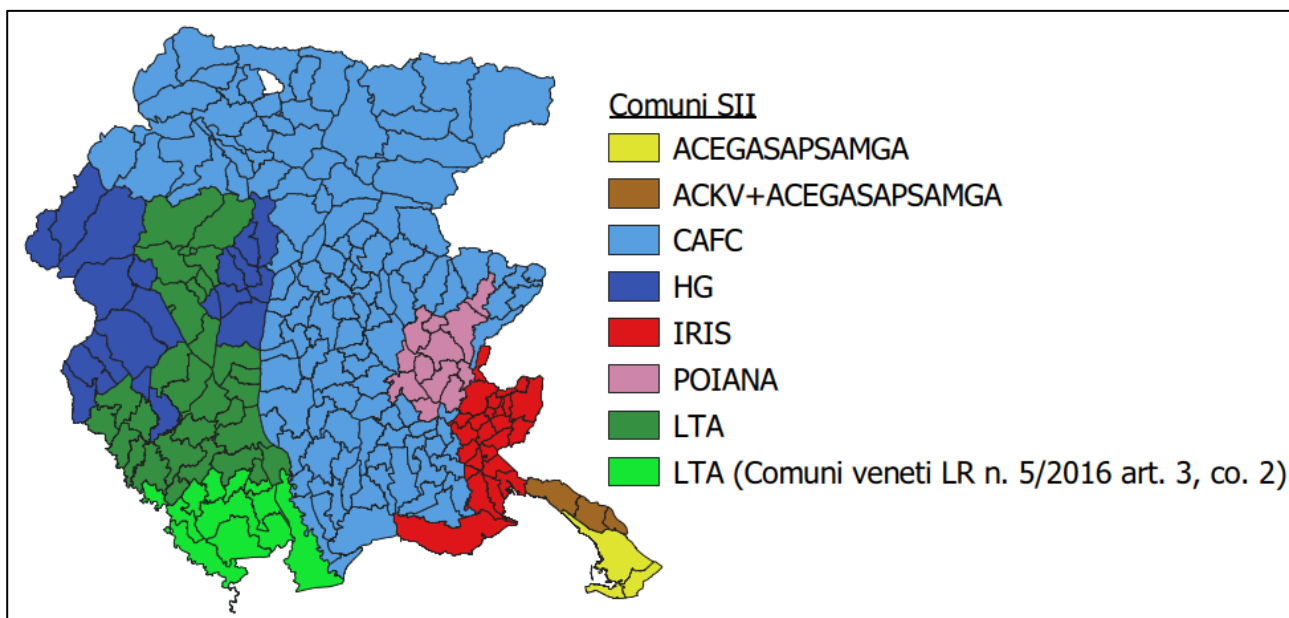
Originariamente il numero dei Gestori era più ampio, ma negli ultimi anni si sono realizzate diverse operazioni di aggregazione, nell'ottica di ridurre la frammentazione gestionale: ad esempio nel 2016 Carniacque è stata incorporata da CAFC; nel 2017 Sistema Ambiente si è fuso con LTA.

In particolare si precisa che fino al 30 giugno 2023 tra i Gestori del SII era presente anche Acquedotto Poiana S.p.A. Infatti, con deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 33 dd. 29 giugno 2023, l'AUSIR ha preso atto:

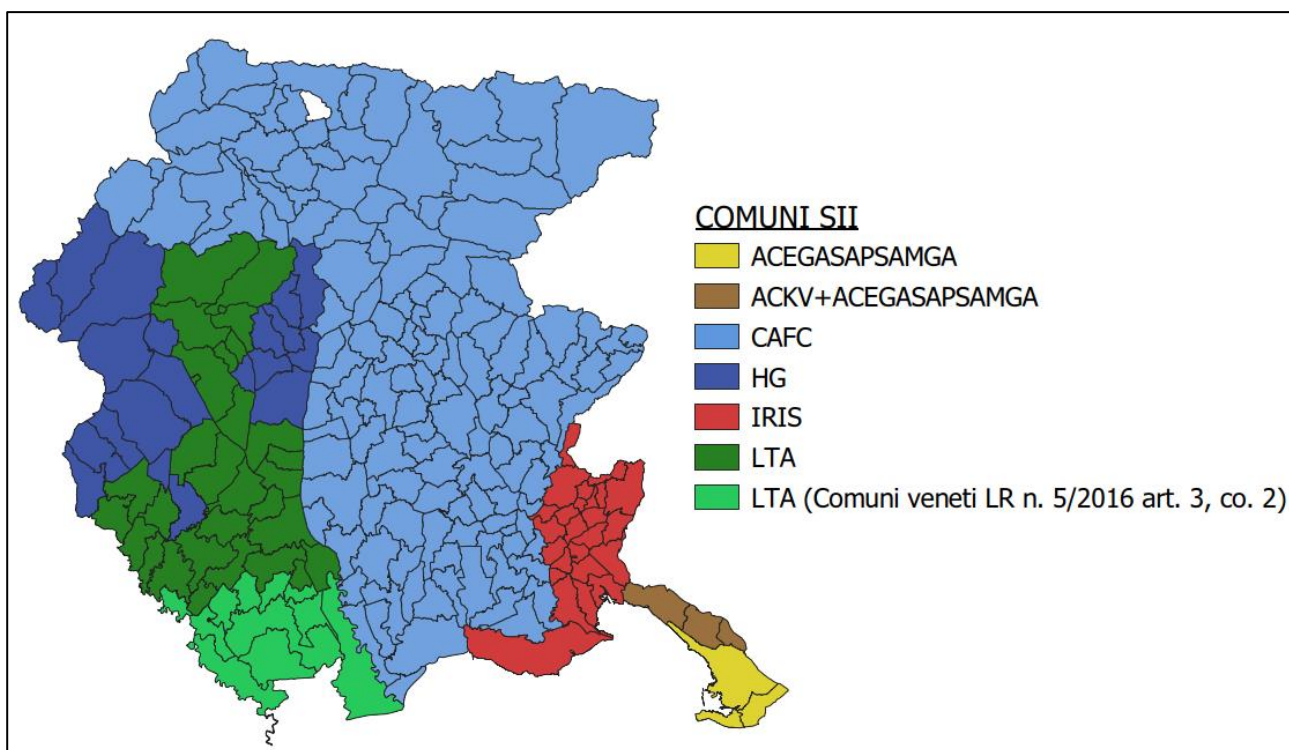
- della definitiva approvazione del progetto di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A.;
- che, in forza dell'operazione di integrazione societaria, CAFC S.p.A., quale gestore unico d'ambito, è subentrata, a partire dal 1 luglio 2023, nelle gestioni dei territori prima serviti da Acquedotto Poiana S.p.A..

Si precisa che nella presente relazione gli aspetti quantitativi e qualitativi del servizio e le elaborazioni relative allo stato di attuazione degli interventi relativi a CAFC S.p.A. tengono conto dell'aggregazione societaria sopracitata.

B) Il sistema di gestione territoriale risulta dalla cartografia sotto riportata, in cui tutti i Comuni sono evidenziati con colori diversi in base alla Società che ne gestisce il servizio idrico integrato (o segmenti di esso). Il Comune di Cercivento non presenta alcuna colorazione poiché gestisce il servizio in economia. A tal proposito si precisa che, con deliberazione n. 51 dd 12.12.2023 l'Assemblea regionale d'Ambito tra l'altro, ha preso atto che tale gestione in forma autonoma confluisce nella gestione unica del Gestore CAFC S.p.A. e che ai soli effetti del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI – 4 definito dall'ARERA e delle conseguenti deliberazioni dell'AUSIR, l'avvio della gestione da parte di CAFC S.p.A. decorre dal 1 gennaio 2024. Il Comune di Sappada è stato gestito da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. fino all'anno 2019, poi è entrato nella gestione di CAFC S.p.A. dal 1° gennaio 2020.



Distribuzione territoriale dei Gestori regionali - dal 01.01.2023 al 30.06.2023



Distribuzione territoriale dei Gestori regionali - dal 01.07.2023 al 31.12.2023

2.2. Gli aspetti quantitativi dei servizi nell'Ambito ottimale unico.

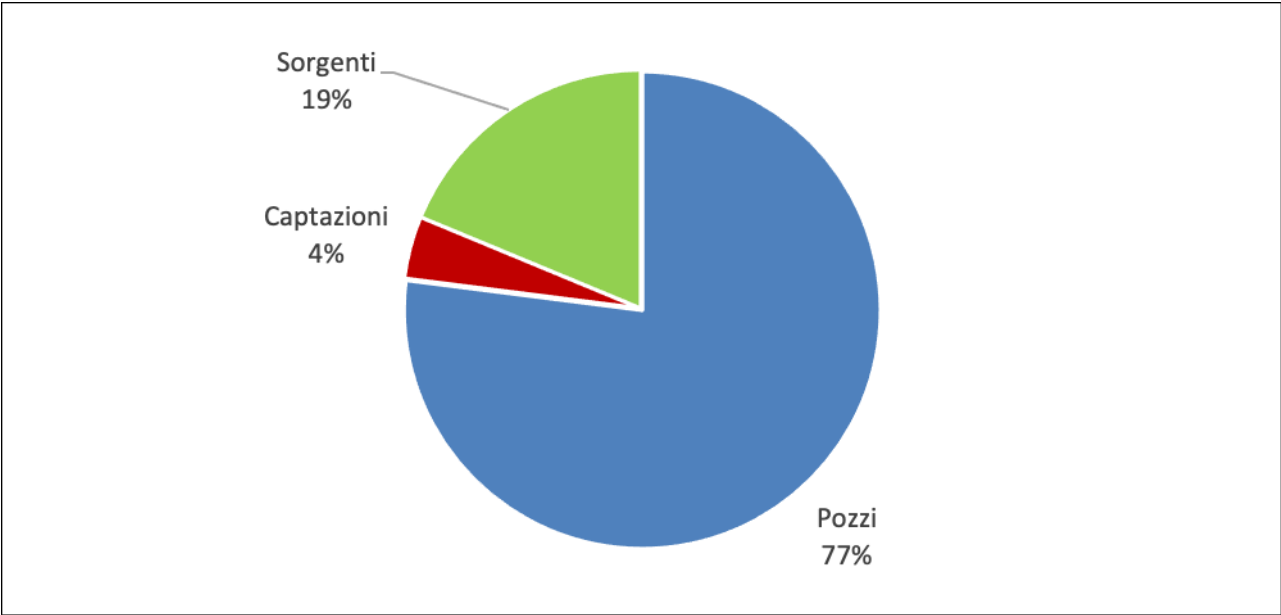
A) Per aspetti quantitativi s'intendono sia quelli riferiti alle infrastrutture, sia quelli riferiti alla consistenza del servizio svolto.

B) Il servizio idrico regionale capta dall'ambiente all'incirca 195 milioni di metri cubi di acqua. Questo volume viene in parte disperso a causa delle perdite, che rappresentano circa il 47% del totale.

Ciò significa che il volume consumato dall'utenza è pari a circa 103 milioni di metri cubi, con una dotazione idrica apparente (compresi, cioè, i consumi industriali e rispetto ai soli abitanti residenti) di circa 190 l/(gg*ab).

Anno 2023	
volume totale	mc 193.772.946
volume fatt. totale	mc 103.723.404
Perdite tot.	% 46,5
Ab tot. serviti 2023	n 1.496.696
dotazione idrica apparente	l/(gg*ab) 189,9

Nel dettaglio si riporta la provenienza dell'acqua, distinta per tipologia (dati 2023):



I pozzi sono complessivamente la fonte di approvvigionamento prevalente (dati 2023).

TOT ATO	
POZZI	
numero	212
volume prelevato	141.108.804
CAPTAZIONI	
numero	34
volume prelevato	7.432.900
SORGENTI	
numero	638
volume prelevato	35.582.945

Gli scambi all'ingrosso fra i Gestori, sia interni che esterni alla Regione (dati 2023), sono stati:

		PARTE VENDITTRICE							
PARTE ACQUIRENTE		Acegas	ACKV	CAFC	Poiana*	HydroGEA	IrisAcqua	LTA	ALTRI
	Acegas								
	ACKV	768.792							
	CAFC				131.384	356.119			37.558
	AP*			552.699					
	HydroGEA							38.040	580.248
	Irisacqua	3.419.891		103.764					1.132.523
	LTA					1.165.911			381.354
	ALTRI					204.054			

(*) I dati relativi al Gestore Acquedotto Poiana fanno riferimento al periodo dal 01/01/2023 al 01/07/2023.

Complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2023):

	Regione
SOLLEVAMENTI	
numero	379
con telecontrollo	297
SERBATOI	
numero	1.051
volume complessivo	241.547
POTABILIZZAZIONI	
numero impianti	57
volume trattato	62.181.907
RETI	
sviluppo (con allacci)	14.452
n. contatori	536.961

C) Con riferimento al **segmento fognatura**, complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2023):

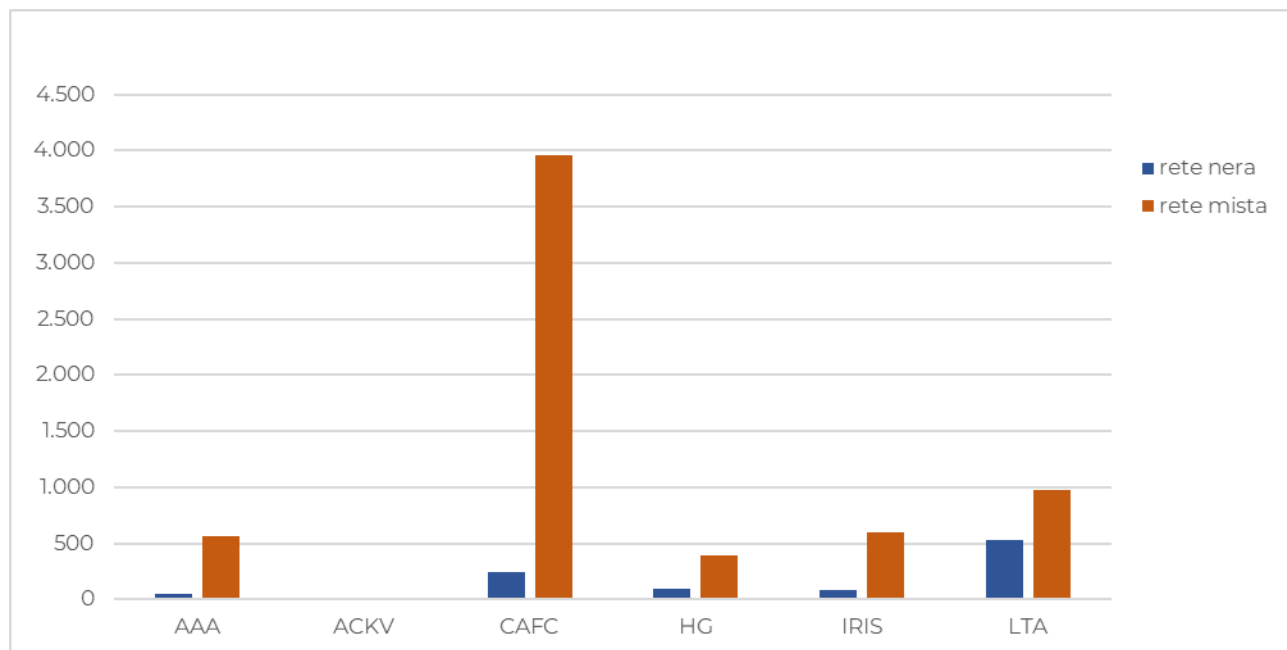
	Regione	[%]
SOLLEVAMENTI		
con telecontrollo	711	73%
con scarico emergenza	139	14%
con gruppo elettrogeno	69	7%
numero tot.	974	
SFIORATORI		
con telecontrollo	119	6%
con griglia fissa	1.001	52%
con griglia automatica	62	3%
numero tot.	1.918	
RETE FOGNARIA Km		
rete nera	46	
rete mista	564	
sviluppo tot.	641	

Si osserva quanto segue:

- gli impianti di sollevamento sono generalmente dotati di sistemi di telecontrollo, ma non sono sempre dotati di scarico di emergenza e gruppo elettrogeno;

- gli sfioratori continuano ad essere scarsamente telecontrollati e non sono dotati generalmente di sistemi di trattenuta dei solidi come previsto dall'art. 21 del PRTA, se prescritto nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda la rete fognaria, si riporta la statistica (dati anno 2023) delle condotte suddivise per reti miste e nere. Non fanno parte di questa trattazione le reti meteoriche (o reti bianche) gestite direttamente dai Comuni. Il Gestore del SII che gestisce la maggior estensione (in Km) di reti è il Gruppo CAFC S.p.A., la minor estensione è servita da Acquedotto del Carso-Kraški Vodovod S.p.A.. Gli altri Gestori si occupano della restante parte, suddivisa tra essi in maniera abbastanza omogenea.



Sviluppo reti fognarie [Km] nere e miste anno (2023).

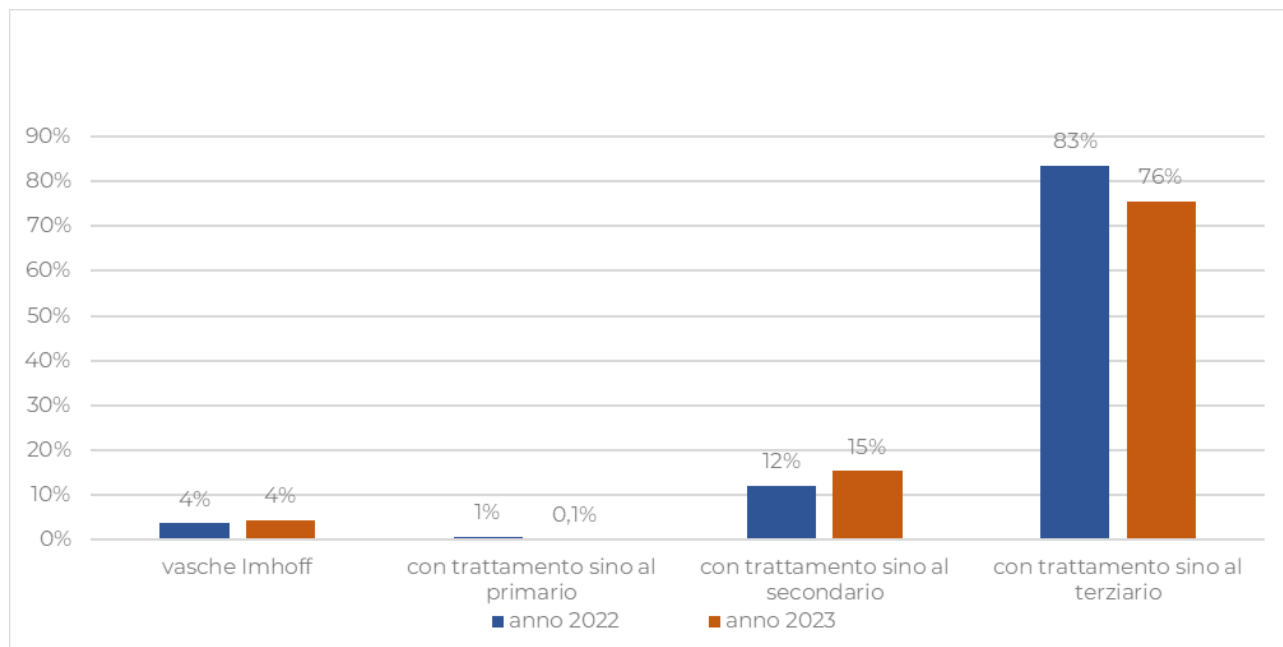
D) Con riferimento **al segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2023):

	TOT ATO
PER TIPO (numero) n	
vasche Imhoff	392
primario	13
secondario	263
terziario	94
TOT n	779
PER TIPO (carico) AE	
vasche Imhoff	76.819
primario	1.859
secondario	268.170
terziario	1.315.728
Altro AE (n)	78.611 (17)
PER DIMENSIONE n	
A.E. < 2.000	659
2.000 <= A.E. < 10.000	94
10.000 <= A.E. < 100.000	21
A.E. >= 100.000	4
A.E. >= 500.000	1

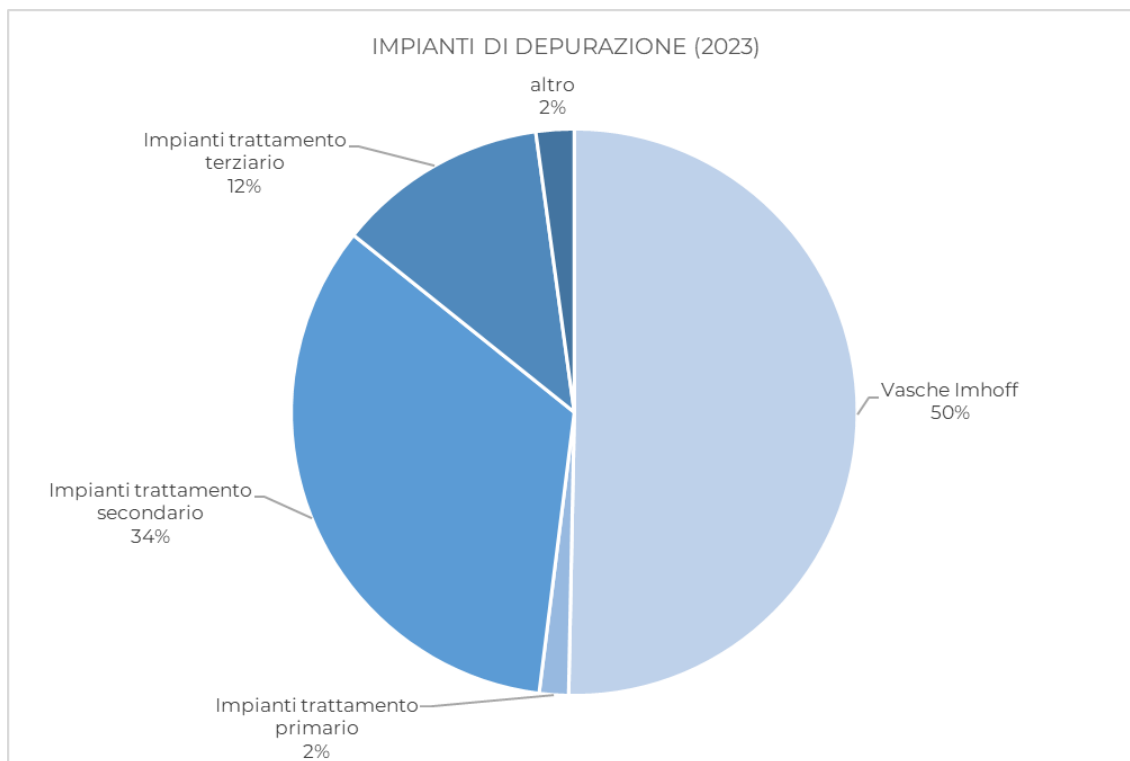
Nel grafico sottostante sono messe a confronto le percentuali di trattamento del carico depurato rispetto ai vari tipi di trattamento ponendo in paragone i dati del 2022 a quelli del 2023: si osserva una costanza delle tipologie di trattamento negli anni valutati e il netto predominio del trattamento dei reflui con sistemi sino al terziario.

Il numero di vasche Imhoff sul territorio è ancora più elevato rispetto al numero degli impianti di trattamento terziari, i quali, però, lavorano i reflui di un numero di A.E molto superiore. Le vasche Imhoff sono più diffuse nel territorio della ex Provincia di Udine, mentre i territori delle ex Province di Trieste e Gorizia sono dotati di pochi depuratori di dimensioni medio grandi.

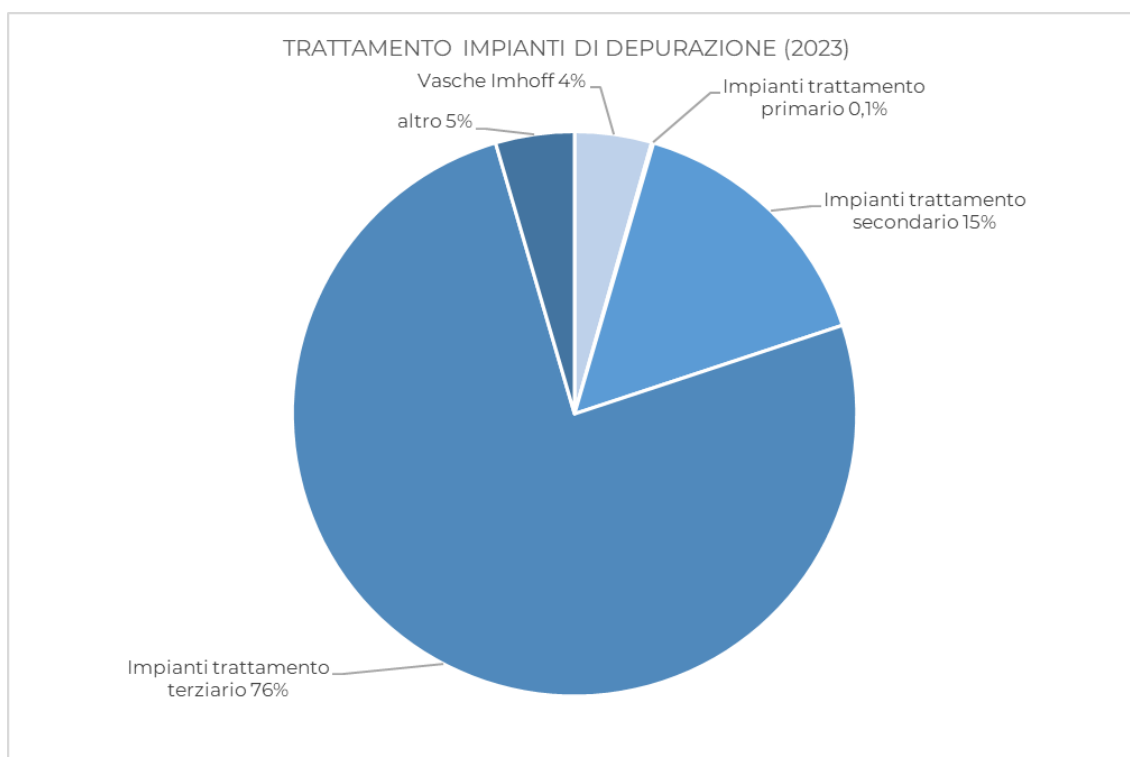
Si precisa che non compaiono dati riguardanti il Gestore Acquedotto del Carso-Kraški Vodovod S.p.A. in quanto non svolge il servizio di depurazione.



Confronto modalità trattamento reflui anni 2022-2023.



Composizione per percentuale tipologia impianti di depurazione all'interno ATO (2023).



Composizione per percentuale di trattamento del carico del refluo degli impianti di depurazione all'interno dell'ATO (2023).

Si rileva che gli impianti di tipo primario (Imhoff), pur rappresentando la maggioranza dei sistemi di trattamento, processano solamente una minima percentuale degli abitanti equivalenti, ciò a favore di infrastrutture più performanti.

Complessivamente, vengono serviti 960.252 abitanti residenti, la percentuale media di copertura del servizio è pari al 82%.

DATI anno 2023*	TOT ATO
Abitanti serviti da acquedotto	1.174.070
Abitanti serviti da depurazione	960.252
Copertura del servizio %	82%

(*) Fonte: RQTI dati anno 2023

2.3. Le infrazioni alla direttiva europea n. 271/91 e lo stato della loro risoluzione.

A) Dal 2004 l'Italia ha subito alcune procedure d'infrazione per violazione dei seguenti articoli della direttiva n. 271/91:

- art. 3: l'estensione delle reti fognarie nell'intero agglomerato;
- art. 4: l'obbligo di trattamento biologico (trattamento secondario);
- art. 5: l'obbligo di trattamento con rimozione di azoto e fosforo (trattamento terziario) nel caso di scarico in area sensibile;
- art. 10: trattamento non sufficiente del carico nelle normali condizioni climatiche locali.

In particolare le procedure sono state finora:

- la procedura d'infrazione n. 2004/2034 (con sentenze di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-565/10 e in causa C-251/17), per n. 81 agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale;
- la procedura d'infrazione n. 2009/2034 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-85/13), per il mancato rispetto della direttiva in 16 agglomerati (28 interventi) superiori per numero ai diecimila abitanti equivalenti, che scaricano in aree sensibili;
- la procedura d'infrazione n. 2014/2059 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-668/19), per n. 817 agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale o sensibile;
- la procedura d'infrazione n. 2017/2181 (ancora in fase d'istruttoria), sul non corretto trattamento delle acque reflue urbane.

B) Nella tabella seguente, per il territorio di competenza dell'AUSIR, si indicano le infrazioni o condanne, gli agglomerati, i Gestori interessati, le tipologie delle infrazioni, nonché lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2023:

INFRAZIONE / CONDANNA	AGGLOMERATO	GESTORE	Art. 3	Art. 4	Art. 5	STATO AL 31.12.2023
I2004/2034	TRIESTE	AcegasApsAmga		X	X	RISOLTO
I2014/2059	TRIESTE MUGGIA	AcegasApsAmga			X	RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	CIVIDALE del FRIULI	Acquedotto Poiana (ora sub concessionaria di CAFC)			X	RISOLTO
I2009/2034	LATISANA (Capoluogo)	CAFC			X	RISOLTO
I2004/2034	CERVIGNANO	CAFC	X			RISOLTO
I2009/2034	CODROIPO; SEDEGLIANO; FLAIBANO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	TOLMEZZO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	UDINE	CAFC			X	RISOLTO
I2014/2059	TRICESIMO	CAFC		X		RISOLTO

INFRAZIONE / CONDANNA	AGGLOMERATO	GESTORE	Art. 3	Art. 4	Art. 5	STATO AL 31.12.2023
I2014/2059	RIVIGNANO	CAFC		X		RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2014/2059	PASIAN DIPRATO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	SAN DANIELE DEL FRIULI	CAFC				RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2014/2059	SAPPADA	CAFC		X		RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	PORDENONE; PORCIA; ROVEREDO; CORDENONS	HydroGEA / LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	AVIANO (Capoluogo)	HydroGEA			X	RISOLTO
I2009/2034	GRADO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	GORIZIA	IrisAcqua		X		RISOLTO
I2009/2034	GRADISCA D'ISONZO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	CORMONS	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	SACILE	LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	LTA			X	RISOLTO
I2014/2059	MANIAGO	LTA	X	X	X	IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PRATA DI PORDENONE	LTA		X		IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	FIUME VENETO	LTA		X	X	RISOLTO
I2017/2181	SAN GIORGIO RICHINVELDA	LTA		X		RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)

2.4. Gli aspetti qualitativi servizi nell'Ambito ottimale unico regionale. In particolare, i macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).

A) La misura della qualità del servizio offerto si definisce **livello di servizio**, che esprime la qualità di una certa prestazione.

La **criticità** è la condizione di sofferenza del sistema causata dall'insufficiente valore di uno o più livelli di servizio e viene superata con azioni gestionali/organizzative e di investimento.

B) Nei Piani d'Ambito il livello di servizio è il parametro fondamentale che da una parte serve per valutare il servizio, dall'altra serve per assegnare risorse congrue rispetto agli obiettivi gestionali.

C) La fonte primaria dei livelli di servizio è la Carta del Servizio del Gestore, redatta anzitutto in attuazione delle direttive impartite con d.p.c.m. 27 gennaio 1994 (*"Principi sulla erogazione dei servizi pubblici"*) e con d.p.c.m. 29 aprile 1999 (*"Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato"*).

Più recentemente la qualità del servizio è stata regolata dall'ARERA con:

- la deliberazione n. 655/2015, "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- la deliberazione n. 218/2016, "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale";
- la deliberazione n. 917/2017, "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico" (RQTI).

Di particolare interesse è quest'ultima deliberazione (cd. RQTI), che introduce gli indicatori per valutare l'efficienza del servizio idrico integrato relativamente agli aspetti infrastrutturali (non si occupa, cioè, dei rapporti contrattuali con gli utenti).

Il sistema introdotto dal RQTI è di tipo premiale: ogni Gestore riceve degli obiettivi di miglioramento o mantenimento in funzione del proprio livello di servizio; il raggiungimento o il mantenimento di tali obiettivi è poi ricondotto a un sistema di incentivazioni o penalizzazioni (in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi).

Occorre soprattutto osservare che gli indicatori (divisi in *standard* specifici, macroindicatori e indicatori semplici) consentono una lettura sintetica del livello qualitativo del servizio.

D) I dati di qualità tecnica utili per la valutazione delle *performance* del Gestore vengono raccolte da ARERA con frequenza biennale. I dati riportati in questa relazione fanno riferimento alla raccolta RQTI dell'anno solare 2023 e corrispondono alle informazioni più aggiornate al 31 dicembre 2023.

M1: perdite idriche

Il primo macroindicatore si occupa di perdite idriche, considerate come differenza tra volumi immessi in acquedotto e volumi in uscita.

Tale valore, che deve essere il più basso possibile, assume particolare rilevanza in funzione dei volumi assoluti immessi e dei costi di distribuzione, collegati in particolar modo ai costi energetici. Le perdite vengono misurate sia in rapporto allo sviluppo delle condotte (perdita/km) sia in rapporto al volume di acqua potabile immesso in rete.

INDICATORE M1 (2023)	TOT. ATO
Volumi prelevati	193.772.946
Volumi fatturati	103.723.404
Perdite mc	90.049.542
km condotte	13.224
M1a*	18,66
M1b**	46,5%

* perdite lineari mc/Km/gg ** perdite %

M2: interruzioni del servizio

Il macroindicatore M2 si riferisce alle interruzioni del servizio di acquedotto.

È definito come somma della durata delle interruzioni programmate e non programmate annue, moltiplicate per il numero di utenti finali interessati dall'interruzione stessa e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal Gestore.

Ad integrazione del macroindicatore M2, è stato definito l'indicatore G2.1 "disponibilità risorse idriche", che rappresenta il rapporto tra risorse disponibili e risorse richieste nel giorno del massimo consumo.

INDICATORE M2 (2023)	TOT. ATO
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	539.431
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	158.237
indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	215,3
M2: interruzioni del servizio - ore	0,53

M3: qualità acqua erogata

Il macroindicatore M3 indica la qualità dell'acqua erogata sulla base dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità e del tasso di analisi non conformi. Si articola nelle tre componenti M3a, M3b e M3c.

- M3a: è determinato come numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni dell'uso della risorsa ai fini potabili, correlato al numero di giorni nell'anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d'uso, e infine rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto;
- M3b: è determinato come numero di campioni di acqua analizzati dal Gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, per i quali è stata rilevata una non conformità per uno o più valori di parametro, ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., rapportato al numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal Gestore nell'ambito dei detti controlli interni;
- M3c: è determinato come numero di parametri non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. nei campioni di acqua analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell'anno dal gestore nell'ambito dei detti controlli interni.

INDICATORE M3 (2023)	TOT. ATO
M3a: incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,01
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	0,96
M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %	0,08

M4: adeguatezza sistema fognario

Il macroindicatore M4 indica l'adeguatezza del sistema fognario tramite i seguenti indicatori:

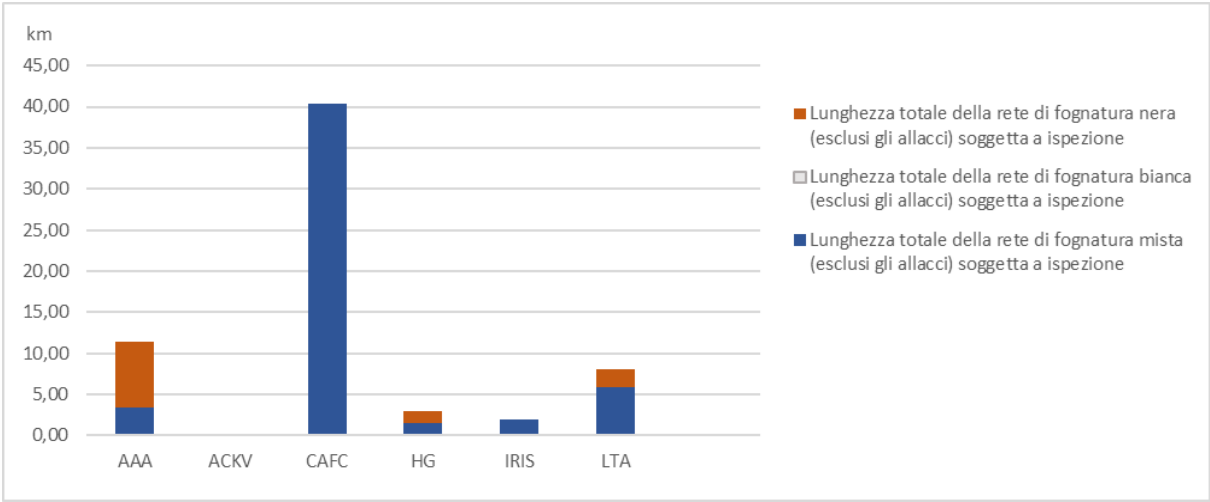
- M4a: frequenza allagamenti o sversamenti [n/100 km];
- M4b: adeguatezza normativa scaricatori di piena [% non adeguati]: si osserva che gli sfioratori sono regolamenti da normative regionali, per cui il dato non è omogeneo a livello nazionale. In Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la norma di riferimento è l'art. 21 del PTA;
- M4c: controllo sfioratori di piena [% non ispezionati];
- G4.1: rotture annue/km di fognatura ispezionata.

Questo macroindicatore M4 è rivolto principalmente alle fognature miste, che sono predominanti nell'Ambito unico.

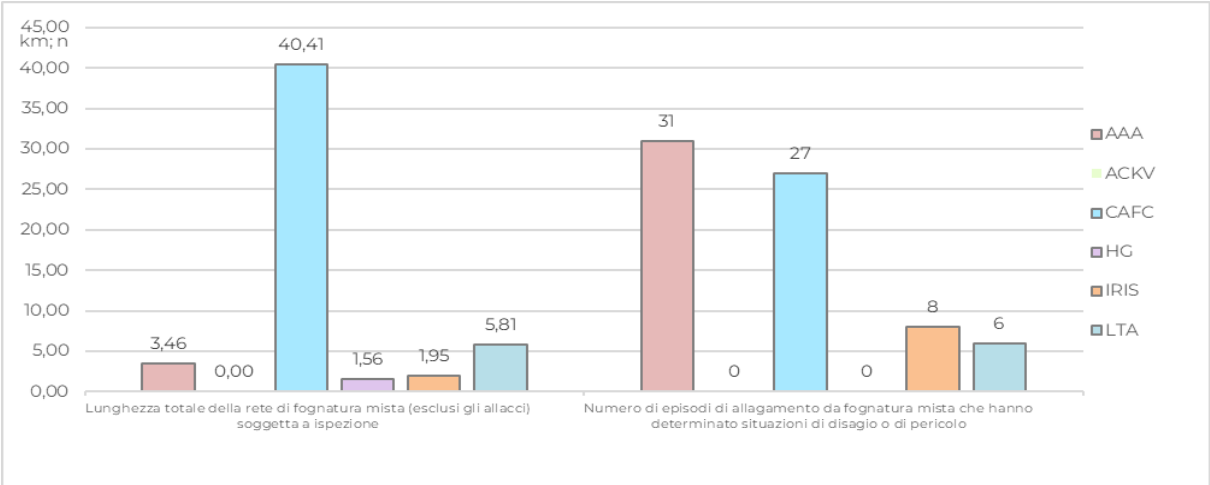
INDICATORE M4 (2021)	TOT. ATO
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	3,338
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	2,0
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	0,1
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	53,19
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	0,00
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	11,60
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	64,79
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	72
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	88

Nell'istogramma sotto riportato si evidenzia la lunghezza della rete di fognatura (soggetta ad ispezione) gestita da ogni Gestore e come questa sia suddivisa in rete bianca, nera e separata.

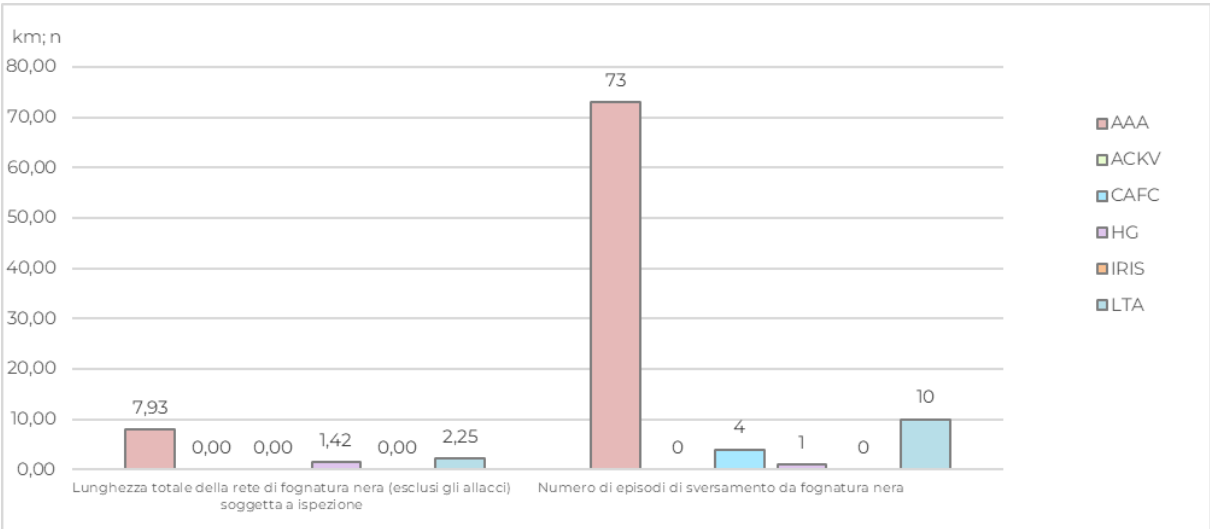
AcegasApsAmga S.p.A. ha condotto, rispetto all'anno precedente, ispezioni anche su tratti di fognatura nera, mentre Irisacqua S.p.A. e CAFC S.p.A. soltanto su tratti di fognatura mista.



Lunghezza totale della rete di fognatura soggetta a ispezione per Gestore (anno 2023).



Confronto tra km di rete di fognatura mista e numero di episodi di allagamento.



Confronto tra km di rete di fognatura nera e numero di episodi di sversamento.

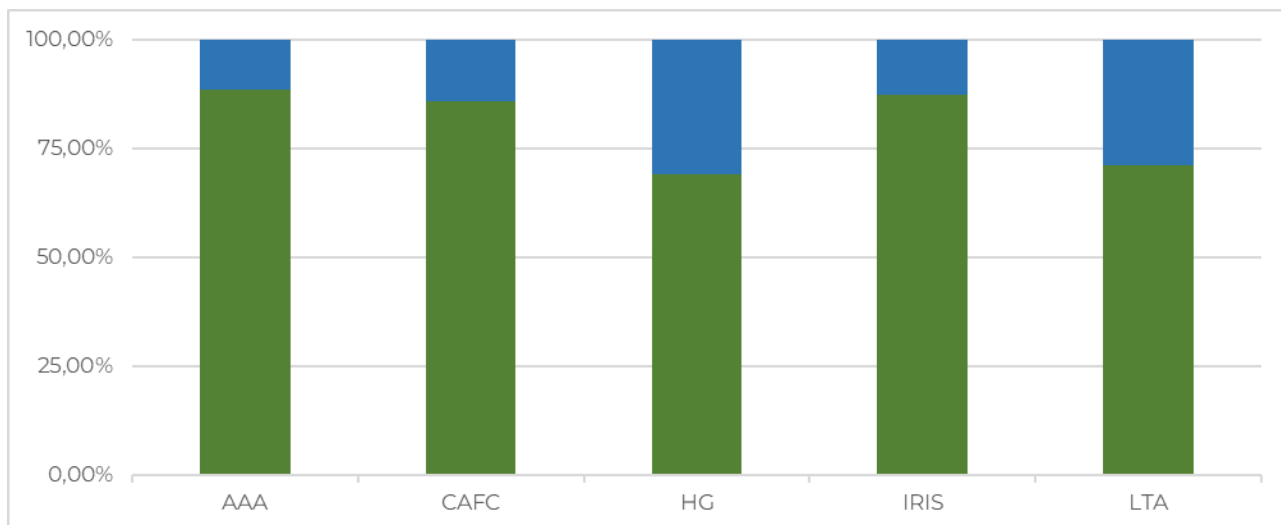
M5: smaltimento fanghi in discarica

Il macroindicatore M5 è relativo alla depurazione e si occupa, in particolare, delle modalità di smaltimento dei fanghi (considerando lo smaltimento a discarica non virtuoso), mentre gli indicatori semplici descrivono la copertura del servizio e la presenza di infrazioni comunitarie:

- M5: rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca (di seguito anche: SS) complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in SS complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del Gestore nel medesimo anno;
- G5.1: "Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea";
- G5.2: "Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto";
- G5.3: "Impronta di carbonio del servizio di depurazione", valutato in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 e misurato in termini di tonnellate di CO₂equivalente.

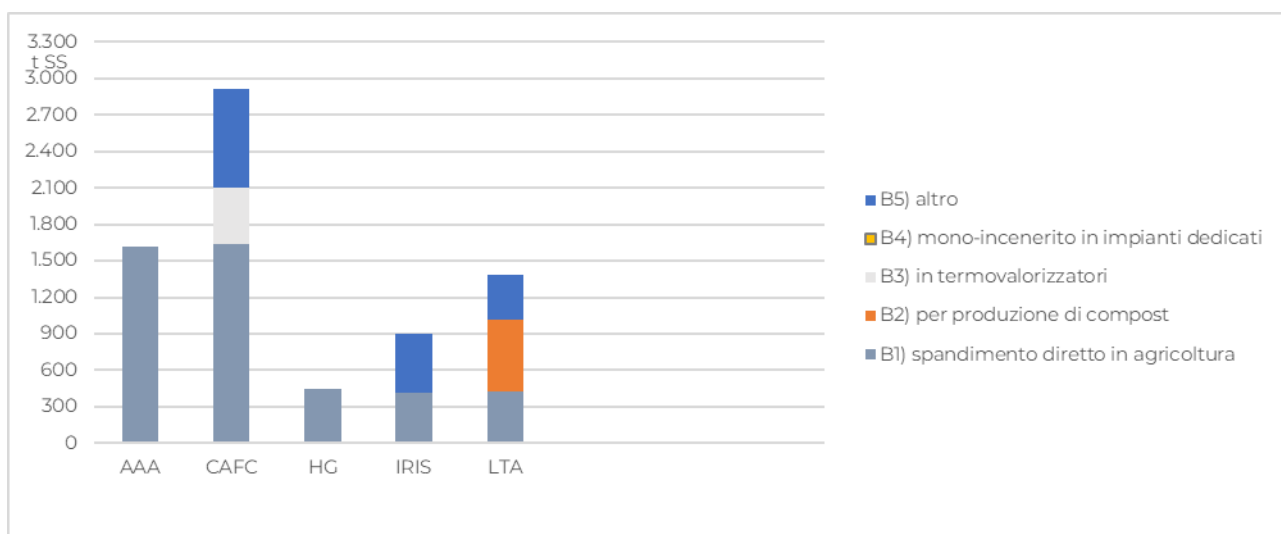
INDICATORE M5 (2021)	TOT. ATO
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	7.341
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	84
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	7.257
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	4.536
B2) di cui per produzione di compost - t SS	592
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	466
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	1.663
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	21,78%
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	0,67%
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	2.190
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	423.586
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	81,29%

Il grafico riportato sotto mostra graficamente l'indicatore semplice G5.2 "Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto". Da questa rappresentazione appare che la maggior parte dell'utenza servita da acquedotto è anche servita da depurazione.



G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto (anno 2023).

Il grafico qui sotto mostra la destinazione dei fanghi da depurazione.



Produzione dei fanghi di depurazione volti al riutilizzo/recupero distinti per destinazione (anno 2023).

Si osserva che:

- la maggioranza dei fanghi è attualmente smaltita in agricoltura;
- la percentuale destinata ad utilizzo nei termovalorizzatori è bassa;
- LTA S.p.A. è l'unico Gestore che destina una percentuale significativa alla produzione del compost.

M6: qualità acque depurate

Il macroindicatore M6 è relativo alla depurazione ed in particolare alla qualità delle acque depurate:

- M6: tasso di superamento dei limiti nei campioni di acque depurate. La valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione si intende effettuata con riferimento alle concentrazioni limitatamente ai soli parametri presenti nella tabella 1 mentre, con

riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, ai valori contenuti nella tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale);

- G6.1: "qualità acqua depurata- valore esteso" determinato come tasso percentuale di campioni caratterizzati da superamento in relazione anche ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., limitatamente ai parametri inquinanti inclusi nelle rispettive autorizzazioni allo scarico e sottoposti a controllo da Allegato A 37 parte dell'Autorità competente e ad autocontrollo, in aggiunta ai parametri delle tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato;
- G6.2: "Numerosità dei campionamenti eseguiti";
- G6.3: "Tasso di parametri risultati oltre i limiti".

INDICATORE M6 (2023)	TOT. ATO
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	901
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	12.946
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	0,44%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	2,60%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	6,84%

CAPITOLO 6.

LA GESTIONE DI CAFC S.P.A.

6.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di CAFC.

A) Al 31 dicembre 2023, in forza del sopra citato atto di cessione di servizi sottoscritto in data 30 giugno 2023 tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A. (v. sopra, Parte Seconda, § 2.1), la gestione di servizio idrico integrato condotta da CAFC ha interessato i territori dei Comuni di Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artagna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertio, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimaldo, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto-Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragnogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Sa Giovanni al Natisone, San Leonardo, Santa Maria la Longa, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sappada, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Ligosullo, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio.

B) L'affidamento e la gestione del servizio di CAFC sono secondo il modello cd. *in house providing*. In particolare, con deliberazione 7 ottobre 2015, n. 19 l'Assemblea della Consulta d'ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" affidò *in house* a CAFC il servizio idrico integrato nel relativo ambito territoriale ottimale, per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2045.

La Consulta d'Ambito e CAFC stipularono la Convenzione di servizio con atto 22 dicembre 2016 (rep. n. 89677, racc. n. 39697, Notaio Bruno Panella di Udine).

Posta in liquidazione la Consulta d'Ambito e subentrata l'AUSIR nelle funzioni e nei rapporti della stessa Consulta secondo la legge regionale, l'AUSIR e CAFC stipularono la Modifica di tale Convenzione di servizio con atto 27 novembre 2020 (rep. n. 9739, racc. n. 6758, Notaio Margherita Gottardo di Udine), in cui ridefinirono l'esatto elenco dei Comuni interessati dalla gestione di CAFC.

I Comuni soci di CAFC hanno stipulato fra loro una Convenzione (ex art. 30, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 21, l.r. 9 gennaio 2006, n. 1) per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società secondo il modello *in house providing* (Convenzione 7 aprile 2017; Atto aggiuntivo 23 settembre 2020).

C) Con riferimento al Piano d'Ambito o sue parti le principali deliberazioni della Consulta d'Ambito furono:

- le deliberazioni n. 19/2014 e n. 20/2014, con cui fu approvato il Piano d'Ambito (area gestionale CAFC S.p.A.);
- la deliberazione n. 23/2014, con cui fu approvato, tra l'altro, l'aggiornamento del programma degli interventi 2014-2017 del Gestore d'Ambito CAFC S.p.A.;
- le deliberazioni n. 6/2015 e n. 19/2015, con cui fu approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito con riferimento al Gestore CAFC S.p.A.;
- la deliberazione n. 28/2016, con cui fu approvato il programma quadriennale degli interventi 2016-2019 del Gestore d'Ambito CAFC S.p.A..

In materia le principali deliberazioni dell'AUSIR (precisamente, dell'Assemblea locale "Centrale" e dell'Assemblea regionale d'Ambito) sono state invece:

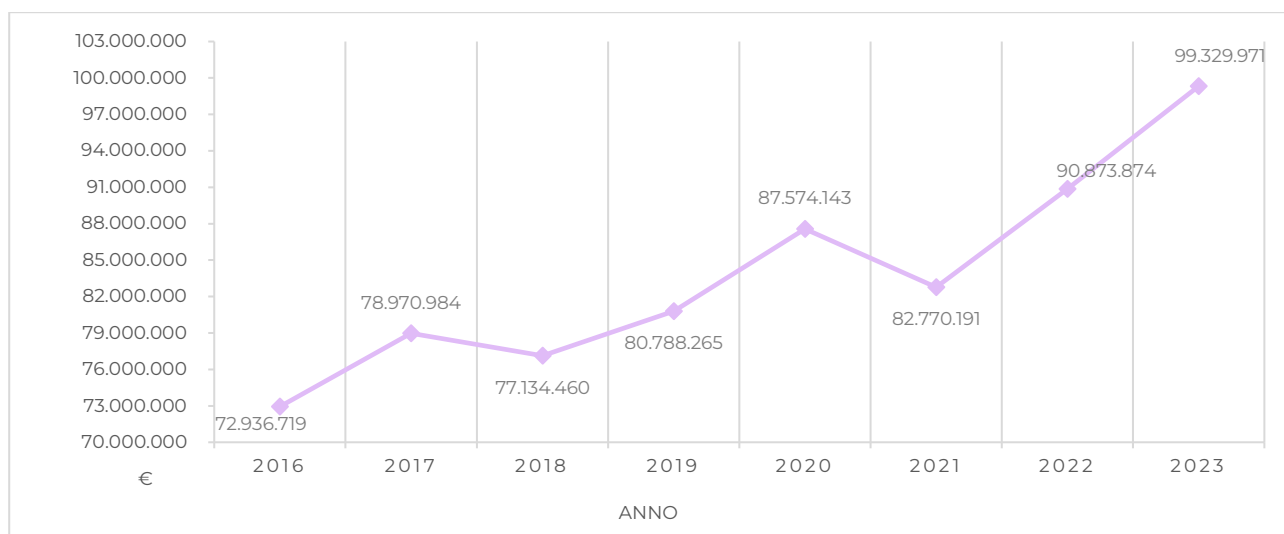
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 25 settembre 2018, n. 2, recante "Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) del Gestore CAFC S.p.A. ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. c) della L.R. n. 5/2016 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR";
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 26 ottobre 2018, n. 35, recante "Approvazione dell'aggiornamento biennale delle tariffe del SII per le annualità 2018 e 2019 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR – Gestore CAFC S.p.A.";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 7 maggio 2019, n. 1, recante "Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) – Gestore CAFC S.p.A.";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 11 febbraio 2020, n. 1, recante "Modifica della deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" n. 1/2019 avente ad oggetto "Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) – Gestore CAFC S.p.A.";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 18 febbraio 2021, n. 3, recante "Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 e aggiornamento del Programma degli Interventi 2020/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 – Gestore CAFC S.p.A.";
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 23 marzo 2021, n. 10, recante "Predisposizione della tariffa del SII per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR - Gestore CAFC S.p.A.";
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 9 dd. 23 marzo 2021, avente ad oggetto la "Presenza d'atto dell'operazione di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A.";
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 42 dd. 29 giugno 2022, recante "Presenza d'atto della conferma della volontà congiunta di CAFC S.p.A. e di Acquedotto Poiana S.p.A. di realizzare il progetto di integrazione societaria e del conseguente aggiornamento del cronoprogramma. Avvio della procedura di subentro di CAFC S.p.A. nelle gestioni dei territori oggi serviti, in regime di salvaguardia, da Acquedotto Poiana S.p.A.", con la quale, tra l'altro, è stato disposto l'avvio della procedura di subentro di CAFC S.p.A. nelle gestioni dei territori serviti da Acquedotto Poiana S.p.A.;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 26 ottobre 2022, n. 3, recante "Aggiornamento del Programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 con evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche 2020/2027, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR – Gestore CAFC S.p.A.";
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 33 dd. 29 giugno 2023, avente ad oggetto "Operazione di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A.: presa d'atto dell'approvazione definitiva del progetto di integrazione societaria e adempimenti conseguenti".

D) Con la deliberazione 23 maggio 2023, n. 26, l'Assemblea regionale d'Ambito ha approvato gli schemi di riferimento della Carta del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. e), L.R. n. 5/2016.

6.2. Aspetti dimensionali di CAFC (valore della produzione; estensione del bacino servito; popolazione residente; ricavi da articolazione tariffaria). Aspetti quantitativi del servizio gestito da CAFC, riferiti alle infrastrutture e alla consistenza del servizio svolto, distinti per l'acquedotto, la fognatura e la depurazione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2023).

CAFC S.p.A.	
Territorio servito Km ² :	4.641
N. comuni serviti:	121
Popolazione servita (fonte ISTAT 01.01.2023):	462.329
Scadenza concessione	31.12.2045
Valore della produzione (2016)	72.936.719
2017	78.970.984
2018	77.134.460
2019	80.788.265
2020	87.574.143
2021	82.770.191
2022	90.873.874
2023	99.329.971



Andamento valore della produzione (2016-2023) gestore CAFC S.p.A..

B) Nel 2023 CAFC:

- ha coperto il 59% dell'estensione del bacino unico regionale (totale 8.423 Km² - fonte ISTAT al 1° gennaio 2023); si tratta della maggior estensione nell'ATO per km² serviti;
- ha servito il 40,4% della popolazione residente del bacino unico regionale (totale 1.277.871 abitanti nel 2023 - fonte ISTAT al 1° gennaio 2023);
- ha avuto il 29,9% dei ricavi da articolazione tariffaria 2023 del bacino unico regionale (totale 183.344.152 euro).

C) Con riferimento agli aspetti quantitativi riferiti **al segmento acquedotto**, i dati per CAFC sono:

(anno 2023 RQTI)	CA
Volumi prelevati	78.498.775
Volumi fatturati	39.853.351
Perdite	38.645.424

I pozzi sono la fonte di approvvigionamento prevalente del Gestore (dati 2023).

	CA
POZZI	
numero	77
volume prelevato	57.443.803
CAPTAZIONI	
numero	19
volume prelevato	447.781
SORGENTI	
numero	547
volume prelevato	20.235.214

Infine si rappresentano i cespiti di acquedotto del Gestore (dati 2023).

	CA
SOLLEVAMENTI	
con telecontrollo	139
altro	74
numero	213
SERBATOI	
numero	739
volume complessivo	67.474
POTABILIZZAZIONI	
numero impianti	38
volume trattato	10.016.606
RETI	
sviluppo (con allacci)	6.589
n. contatori	213.053

D) Con riferimento **al segmento fognatura**, nella tabella seguente si rappresentano i cespiti di CAFC (dati 2023), che nell'ambito unico è il Gestore con la maggior estensione (in Km) di reti.

	CA
SOLLEVAMENTI	
con telecontrollo	221
con scarico emergenza	36
con gruppo elettrogeno	25
numero tot.	420
SFIORATORI	
con telecontrollo	4
con griglia fissa	865
con griglia automatica	13
numero tot.	1.268
RETE FOGNARIA Km	
rete nera	244
rete mista	3.963
sviluppo tot.	4.249

E) Con riferimento **al segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori per la gestione di CAFC, secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2023):

	CA
PER TIPO (numero) n	
vasche Imhoff	298
primario	10
secondario	186
terziario	55
TOT n	550
PER TIPO (carico) AE	
vasche Imhoff	55.889
primario	1.549
secondario	199.287
terziario	626.336
Altro AE (n)	2.300 (1)
PER DIMENSIONE n	
A.E. < 2.000	477
2.000 <= A.E. < 10.000	64
10.000 <= A.E. < 100.000	6
A.E. >= 100.000	2
A.E. >= 500.000	1

Gli abitanti serviti per acquedotto e depurazione da CAFC sono i seguenti:

DATI anno 2023	CA
Abitanti serviti da acquedotto	464.232
Abitanti serviti da depurazione	411.316
copertura del servizio %	89%

(*) Fonte: RQTI dati anno 2023.

6.3. Aspetti qualitativi del servizio gestito da CAFC. In particolare, lo stato di rispetto dei macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).

A) Per l'indicatore **M1 (perdite idriche)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M1 (2023)	CA
volumi prelevati	78.498.775
volumi fatturati	39.853.351
Perdite mc	38.645.424
km condotte	6.453
M1a*	14,06
M1b**	49,2%
*perdite lineari mc/Km/gg	
**perdite %	

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2023	D

B) Per il macro-indicatore **M2 (interruzioni del servizio)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M2 (2023)	CA
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	213.042
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	134.617
indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	145,6
M2: Interruzioni del servizio - ore	2,42

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2023	A

Si osserva che il Gestore è in classe A (minime interruzioni del servizio).

C) Per il macro-indicatore **M3 (qualità acqua erogata)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M3 (2023)	CA
M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,07
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	3,44
M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %	0,37

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2023	E

D) Per il macro-indicatore **M4 (adeguatezza sistema fognario)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M4 (2023)	CA
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	0,719
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	0,0
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	0,7
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	40,41
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	0,00
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	0,00
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	40,41
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	27
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	4

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2023	A

E) Per il macro-indicatore **M5 (smaltimento fanghi in discarica)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M5 (2023)	CA
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	2.987
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	77
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	2.911
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	1.639
B2) di cui per produzione di compost - t SS	0
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	466
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	806
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	15,70%
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	2,56%
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	0
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	176.498
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	85,70%

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2023	A

F) Per il macro-indicatore **M6 (qualità acque depurate)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M6 (2023)	CA
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	72
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	1.149
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	0,26%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	0,00%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	4,17%

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2023	A

6.4. Lo stato di attuazione degli interventi in capo a CAFC al 31 dicembre 2023. In particolare, la spesa complessiva per investimenti; i contributi pubblici impiegati nello stesso periodo, compresi i contributi stanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; la spesa pro capite (riferita alle utenze servite da acquedotto); la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

A) Secondo l'impostazione originaria (L. 36/94, D.lgs. n. 152/06, L.R. n. 5/2016) il Piano d'Ambito comprende, anche, un *Programma degli Interventi* commisurato all'intero periodo di gestione, che indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.

A seguito della regolazione del sistema predisposta dall'ARERA, è stato introdotto un orizzonte più breve corrispondente ad un quadriennio (c.d. "*periodo regolatorio*"). L'ultimo periodo regolatorio di 4 anni si riferisce agli anni 2020-2023 (MTI-3). Con delibera del 28 dicembre 2023, n. 639/2023/R/Idr, ARERA ha allungato il periodo di regolazione in 6 anni. La nuova articolazione fa riferimento al periodo 2024-2029 (MTI-4).

B) Di seguito si farà riferimento a quanto previsto nella programmazione dell'annualità 2023, analizzando per CAFC la spesa complessiva per investimenti programmata, i contributi pubblici che il Gestore ha previsto di introitare nello stesso periodo, la spesa *pro-capite* (riferita alle utenze servite da acquedotto), la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

CAFC S.p.A. dati al 31.12.2023		
Investimenti 2023	€	34.190.624
di cui contributi pubblici	€	15.917.568
Investimento annuo per utenze (lordo contributi)	€/utenze/anno	147,23
Investimento annuo per utenze (netto contributi)	€/utenze/anno	78,69
Investimento annuo per mc venduto (lordo contributi-solo mc acquedotto)	€/mc/anno	0,91
Investimento annuo per mc venduto (netto contributi- solo mc acquedotto)	€/mc/anno	0,49

C) Qui di seguito è riportata la tabella dove sono riepilogate le spese per investimenti 2023 in euro effettivamente sostenute dal Gestore (cfr. nota CAFC Prot. AUSIR n. 3068/2023), distinte per segmento del servizio idrico integrato e comunicate all'AUSIR da CAFC:

SPESE PER INVESTIMENTO 2023 – CAFC [€]	
Acquedotto	14.442.583
Depurazione	3.646.508
Fognatura	9.958.916
Altri/Generici	3.115.539
Totale	31.163.546

6.5. (segue) Infrazioni alla direttiva UE n. 271/1991. In particolare, lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2023 con riferimento al territorio gestito da CAFC.

A) Si rinvia al precedente § 2.3. per gli agglomerati, oggetto d'infrazione, cui è interessato il Gestore CAFC, e per lo stato di risoluzione delle relative infrazioni al 31 dicembre 2023.

6.6. Il rispetto degli obblighi stabiliti nella Convenzione di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione *in house* di CAFC in capo al cd. ente affidante.

A) Subentrata l'AUSIR alla Consulta d'ambito nella Convenzione di servizio per legge regionale, nel corso del 2023 sono pervenute alcune segnalazioni da parte di Enti e/o utenti, che tuttavia non hanno determinato l'apertura di procedure di contestazione da parte dell'AUSIR per inadempimenti rispetto alle previsioni della Convenzione.

B) Come detto (§ 6.1.), il servizio di CAFC non fu affidato dall'AUSIR, bensì dalla pregressa e ormai sciolta Consulta d'ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli". Essendo l'AUSIR - per legge regionale - subentrata a tale Consulta nelle funzioni e nei rapporti, si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «gli oneri e i risultati» dell'affidamento *in house* alla società CAFC (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2023 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società CAFC. Peraltro, né la Consulta d'Ambito, né l'AUSIR hanno mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di CAFC.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Per quanto riguarda le operazioni fatte nel 2023 dai comuni Soci nei confronti della Società, si richiama l'operazione di integrazione societaria di cui al paragrafo 5.1.

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di CAFC, essi si ricavano sia dai dati (quantitativi e qualitativi) illustrati nei precedenti § 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., sia dalla tariffa approvata per CAFC (v. *infra*, § 6.7.).

6.7. L'aggiornamento biennale (2022-2023) della tariffa di CAFC: la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 24 novembre 2022, n. 56 e la conseguente deliberazione dell'ARERA 14 febbraio 2023, n. 53/2023/R/IDR. La tariffa di CAFC.

A) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 56 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione della tariffa per CAFC (ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR), in particolare aggiornando il cd. schema regolatorio di tale Gestore.

B) Con deliberazione 14 febbraio 2023, n. 53/2023/R/IDR l'ARERA ha approvato tale schema regolatorio e, «*tenuto conto degli obiettivi specifici*» per CAFC, ha anche deciso «*di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe (...) i valori del moltiplicatore 9 (...) per gli anni 2022 e 2023*».

C) Come accennato in precedenza, nella tariffa del Gestore (meglio, nello schema regolatorio e negli atti che lo compongono) si combinano i dati riguardanti al contempo la qualità e la quantità del servizio nel bacino d'utenza servito.

Pertanto qui di seguito è riportato l'aggiornamento del cd. Piano Economico-Finanziario 2020-2023 per CAFC (approvato con l'indicata deliberazione AUSIR n. 56 del 2022 quale Allegato E).

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	Del 580/2019/R/IDR	Del 639/2021/R/IDR
VRG ²⁰¹⁸	euro	64.619.376	64.619.376
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti	n. abitanti	524.908	524.908
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0.25pop_{flut}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0.25pop_{flut}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	SI/NO	SI	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	SI	SI
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	92.996.326	96.530.672
RAB _{MTI-2}	euro	114.667.285	114.667.285
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} > \omega \text{ (NO)}$	SI/NO	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)			
ψ	(0,4-0,8)	0,70	0,80
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI	VI

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	27.119.147	29.942.425	29.032.645	29.310.978
Capex ^a	euro	6.633.567	6.682.700	8.640.421	8.315.256
FoNI ^a	euro	14.699.612	9.594.755	13.400.000	19.260.000
RC _{TOT} ^a	euro	1.148.769	6.355.731	1.890.538	-269.885
ERC ^a	euro	14.862.821	12.944.435	12.267.413	13.058.199
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	64.463.916	65.520.046	65.231.017	69.674.548

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	64.463.916	65.520.046	65.231.017	69.674.548
R ^{a-2} _b	euro	3.000.181	3.634.905	3.205.061	3.083.026
$\sum \text{tariff}^{010} \cdot \text{vsca}^{a-2}$	euro	61.099.123	61.573.891	60.099.786	60.818.205
g ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,000	1,030	1,090

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,085	1,084	1,117
VRG ^a (coerente con g ^a applicabile)	euro	64.127.876	65.184.006	65.231.017	69.674.548
g ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,000	1,030	1,090

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
$Opex_{end}^a$	euro	13.734.789	15.925.953	15.923.243	16.223.464
$Opex_{all}^a$	euro	12.678.318	13.310.432	12.103.362	12.081.474
$Op_{new,a}^a$	euro	270.000	270.000	470.000	470.000
$Opex_{CI}^a$	euro	336.040	336.040	336.040	336.040
$Opex_{OZ}^a$	euro	100.000	100.000	200.000	200.000
Op_{social}^a	euro	0	0	0	0
Op_{mis}^a	euro	0	0	0	0
Op_{COVID}^a	euro	0			
$Opex^a$ (al netto degli ERC)	euro	27.119.147	29.942.425	29.032.645	29.310.978
AMM^a	euro	3.211.375	3.308.016	3.563.946	3.373.868
OF^a	euro	2.485.511	2.465.133	2.383.913	2.339.768
OF_{isc}^a	euro	936.681	909.551	965.597	911.285
$\Delta CUIT^a_{Capex}$	euro	0	0	1.726.965	1.690.335
$Capex^a$ (al netto degli ERC)	euro	6.633.567	6.682.700	8.640.421	8.315.256
$IP_{ex p}^a$	euro	9.415.364	16.033.243	7.301.924	18.878.117
$Capex^a$	euro	8.606.731	9.012.103	10.049.905	10.828.744
$FNInew,a$	euro	566.043	4.914.798	0	5.559.111
ERC^a_{capex}	euro	1.973.163	2.329.403	1.409.484	2.513.488
ERC^a_{opex}	euro	12.889.658	10.615.032	10.857.929	10.544.711
ERC^a	euro	14.862.821	12.944.435	12.267.413	13.058.199

FONDO NUOVI INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
$FNIn^a_{FidR}$	euro	566.043	4.914.798	0	5.559.111
AMM^a_{FidR}	euro	3.926.260	4.113.126	4.210.113	6.401.375
$\Delta CUIT^a_{FidR}$	euro	10.207.309	566.830	9.189.887	7.299.515
$\Delta T^{ATO}_{G,ind}$	euro	0	0	0	0
$\Delta T_{G,ind}$	euro	0		0	0
$FoNI^a$	euro	14.699.612	9.594.755	13.400.000	19.260.000

INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	18.161.075	25.434.772	26.112.450	26.822.375
Contributi	euro	8.745.712	9.401.529	18.810.526	7.944.258
Investimenti al netto dei contributi	euro	9.415.364	16.033.243	7.301.924	18.878.117
CIN	euro	151.302.580	167.595.879	190.238.580	206.399.486
CIN_{hp}	euro	70.252.994	86.487.966	107.334.689	117.228.818
OF/CIN	%	1,64%	1,47%	1,50%	1,55%

Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Strumento allocativo (€/mc)	€/mc	0,00	0,00	0,00	0,00
$(1+\gamma^{OP}_{ij}) \cdot \max(0; \Delta Opex)$	euro	75.918	75.918	75.918	75.918

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)		
	UdM	2020-2023
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	4.953.718
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	-188.644
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	5.142.362
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	Del 639/2021/R/IDR
$Ip_{c,t}$	euro	1.340.932.115
$FA_{P,c,t}$	euro	911.974.460
$CFP_{c,t}$	euro	789.019.661
$FA_{CFP,c,t}$	euro	490.679.639
LIC	euro	24.535.444
VR a fine concessione	euro	155.153.077

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da tariffe	euro	56.175.714	60.779.250	48.316.341	46.022.740
Contributi di allacciamento	euro	25.948	45.008	22.952	46.771
Altri ricavi SII	euro	279.461	279.461	11.056.524	11.874.050
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.634.905	3.634.905	3.205.061	3.083.026
Totale Ricavi	euro	60.116.028	64.738.624	62.600.879	61.026.588
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 25.858.974	- 26.424.769	- 28.009.994	- 28.013.948
Costo del personale	euro	- 13.053.403	- 13.053.403	- 13.080.533	- 13.080.533
Totale Costi	euro	- 38.912.377	- 39.478.172	- 41.090.527	- 41.094.481
MOL	euro	21.203.651	25.260.452	21.510.352	19.932.106
Ammortamenti	euro	- 16.242.341	- 15.543.510	- 17.301.521	- 17.498.059
Reddito Operativo	euro	4.961.310	9.716.942	4.208.831	2.434.047
Interessi passivi	euro	- 418.973	- 364.814	- 172.891	- 139.298
Risultato ante imposte	euro	4.542.337	9.352.128	4.035.940	2.294.749
IRES	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235
IRAP	euro				
Totale imposte	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235
Risultato di esercizio	euro	3.275.025	6.742.884	2.909.913	1.654.514

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	47.964.083	52.983.337	48.339.293	46.069.511
Contributi di allacciamento	euro	773.700	568.336	600.000	600.000
Altri ricavi SII	euro	279.461	279.461	542.321	542.321
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.634.905	3.634.905	3.205.061	3.083.026
RICAVI OPERATIVI	euro	52.652.149	57.466.039	52.686.676	50.294.859
Costi operativi	euro	- 38.670.691	- 39.236.486	- 41.072.178	- 41.076.133
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 38.670.691	- 39.236.486	- 41.072.178	- 41.076.133
Imposte	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235
IMPOSTE	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	12.714.146	15.620.309	10.488.470	8.578.491
Variazioni circolante commerciale	euro	-	16.522	- 21.529.866	- 1.140.224
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	8.603
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	- 114.022
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	12.714.146	15.636.831	- 11.041.396	7.332.847
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	- 12.911.088	- 8.374.216	- 13.400.019	- 18.715.000
Altri investimenti	euro	- 5.249.987	- 17.060.556	- 12.712.430	- 8.107.375
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 5.446.929	- 9.797.941	- 37.153.845	- 19.489.528
FoNI	euro	12.911.088	7.841.580	13.400.000	19.260.000
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	8.997.928	188.942
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	7.972.012	8.833.194	17.975.526	7.229.258
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	15.436.171	6.876.832	3.219.608	7.188.672
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	- 251.348	- 1.785.631	- 3.303.057	- 1.784.410
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 418.973	- 364.814	- 172.891	- 139.298
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 670.321	- 2.150.445	- 3.475.948	- 1.923.708
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	14.765.850	4.726.387	- 256.340	5.264.964
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	n.d.
ADSCR	n.	n.d.
DSCR minimo	n.	n.d.
LLCR	n.	8,026

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ATTIVO	217.795.815	232.396.942	251.362.171	267.091.676
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	146.847.404	157.648.368	177.973.734	188.414.204
I - Immobilizzazioni immateriali	44.502.218	38.672.670	43.189.500	37.007.350
II - Immobilizzazioni materiali	100.796.793	117.427.305	132.842.587	149.465.207
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.548.393	1.548.393	1.941.647	1.941.647
C) Attivo circolante	69.299.609	73.099.773	71.785.798	77.074.832
I - Rimanenze	1.005.342	1.005.342	1.111.089	1.111.089
II - Crediti	45.485.068	44.558.845	55.807.726	55.831.796
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	14.765.850	19.492.237	4.866.983	10.131.947
IV - Disponibilità liquide	8.043.349	8.043.349	10.000.000	10.000.000
D) Ratei e risconti	1.648.801	1.648.801	1.602.640	1.602.640

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
PASSIVO	217.795.815	232.396.942	251.362.171	267.091.676
A) Patrimonio netto	181.804.882	205.001.050	89.960.022	91.614.536
I - Capitale	41.878.905	41.878.905	41.878.905	41.878.905
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	9.218.115	9.218.115	9.218.115	9.218.115
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0	0
IV - Riserva legale	3.081.363	3.081.363	3.397.028	3.397.028
V - Riserve statutarie	0	0	0	0
VI - Altre riserve	120.658.276	137.111.559	31.203.095	31.203.095
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	3.693.198	6.968.223	1.352.966	4.262.879
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.275.025	6.742.884	2.909.913	1.654.514
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0
B) Fondi per rischi e oneri	1.545.212	1.786.898	1.030.651	1.049.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.940.320	2.940.320	2.179.618	2.179.618
D) Debiti	38.960.038	37.174.407	40.790.589	39.089.701
1) obbligazioni	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0
4) debiti verso banche	14.284.875	12.499.244	9.206.210	7.421.800
5) debiti verso altri finanziatori	374.571	374.571	9.297	9.297
6) acconti	994	994	0	0
7) debiti verso fornitori	13.286.279	13.286.279	23.184.188	23.145.085
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	250.058	250.058	267.716	267.716
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
12) debiti tributari	783.915	783.915	559.920	682.545
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	616.601	616.601	558.876	558.876
14) altri debiti	9.362.745	9.362.745	7.004.382	7.004.382
E) Ratei e risconti	-7.454.638	-14.505.733	117.401.291	133.158.821
Dividend Payout Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

6.8. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2023 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

- PARTE TERZA -
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

CAPITOLO 1.
L'INQUADRAMENTO NORMATIVO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI:
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.

1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.

A) Nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 183, co. 1, lett. n) si definisce la gestione dei rifiuti come *«la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari»*, non costituendo invece *«attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»*.

Definita ciascuna di queste attività, poi, la gestione integrata dei rifiuti è intesa come *«il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti»* (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, co. 1, lett. II).

Secondo la stessa legislazione statale, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di *«ambiti territoriali ottimali»*, definiti dalle Regioni, alle quali inoltre è *«demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti»* urbani (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 200, co. 1, e art. 201, co. 1).

B) Successivamente, abolite le Autorità d'ambito (cfr. art. 2, co. 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191), con l'art. 3 bis, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 si è confermata e anzi rafforzata la scelta di attribuire alle Regioni la definizione del *«perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi»* (co. 1).

Si è inoltre stabilito che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati (dalle Regioni) cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente»* (co. 1 bis), con significative regole pure sugli affidamenti (cfr. anche co. 2 e s.).

Tutte queste disposizioni e *«le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica»* - secondo il medesimo art. 3 bis, d.l. n. 138 del 2011 (cfr. co. 6 bis) - si dovevano intendere *«riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani»*, sicché il relativo servizio era per questa via ricondotto definitivamente nell'alveo di tale tipologia di servizi pubblici (e dunque della relativa disciplina).

C) Qualche anno dopo il legislatore statale (l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 527) ha attribuito all'ARERA per l'intero territorio nazionale anche alcune rilevanti funzioni in materia di rifiuti, fra cui spiccano, per quanto si dirà in seguito:

- quella di predisporre e aggiornare periodicamente il *«metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei*

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”» (cfr. lett. f);

- quella di «approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento» (cfr. lett. h);

- quella di «definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi» (cfr. lett. b).

D) Si è giunti infine al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale», stabilendo «principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, come già accennato, anche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani vale la l.r. n. 5 del 2016, con cui fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico, che è l'intero territorio della Regione.

B) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, il Piano d'ambito dell'AUSIR; il Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2) di ARERA per il periodo regolatorio 2022-2025 e la predisposizione tariffaria dell'AUSIR per il 2023; il ruolo dei Comuni nella determinazione della TARI.

A) Con deliberazione 10 dicembre 2019, n. 52 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR – all'esito di un complesso procedimento in cui furono coinvolte la Regione e le quattro Assemblee locali dell'AUSIR – approvò il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il documento, come stabilito dall'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, fu predisposto in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con i contenuti previsti dall'art. 203, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, vale a dire:

- a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
- d) il piano economico-finanziario.

B) Con deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Partendo dall'esperienza dell'applicazione del MTR per la redazione dei piani economico-finanziari 2020 e 2021, con questa deliberazione l'ARERA ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina regolatoria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tra cui merita evidenziare:

- la regolazione quadriennale, in base alla quale l'applicazione del MTR-2 già nel corso del 2022 ha prodotto i piani economico-finanziari di ciascuna delle quattro annualità del secondo periodo regolatorio 2022-2025. Tuttavia, in base all'art. 8 della deliberazione, tali prospetti sono sottoposti:
 - o ad aggiornamento obbligatorio al termine del primo biennio (aggiornamento PEF 2024-2025 – cfr. art. 8.2 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif);
 - o in qualsiasi momento del periodo regolatorio «al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano (...) con procedura partecipata dal

gestore» (cd. aggiornamento “*infra-periodo*” ex art. 8.5 del. 363/2021/R/rif, che nel corso del 2023 ha interessato complessivamente i bacini gestionali di n. 3 soggetti affidatari del servizio).

Sul punto, pare opportuno precisare che l'AUSIR ha inteso applicare la sopramenzionata previsione regolatoria in senso estensivo, includendo tra le circostanze straordinarie di cui all'art. 8.5 del. ARERA n. 363/2021/R/rif:

- la disponibilità di dati di bilancio 2021 aggiornati, qualora la precedente determinazione tariffaria si sia basata su dati 2020, e questi risultino significativamente diversi;
 - variazioni significative del perimetro gestionale, ad esempio in seguito ad avvicendamenti nell'erogazione del servizio;
 - l'evidenza prodotta dal Gestore dell'insostenibilità economico-finanziaria che si determinerebbe qualora le tariffe approvate venissero applicate, con eventuale necessità di: a) ricalcolo a fronte di dati contabili aggiornati (a-2); b) superamento del *price-cap*; c) eventuale rimodulazione del Delta sulle annualità successive;
- l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo e i criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli stessi. Sul punto merita segnalare che il Consiglio di Stato, con proprie sentenze n. 10548/2023, n. 10550/2023, n. 10734/2023 e n. 10775/2023, ha confermato le decisioni del TAR Lombardia di annullamento parziale della deliberazione n. 363/2021/R/rif, ritenendo che le disposizioni ivi contenute concernenti i criteri per l'individuazione degli impianti “minimi” non rientrassero nell'alveo del potere regolatorio dell'ARERA definito dall'art. 1, co. 527, L. 205/2017.

Per quanto attiene alla predisposizione dei Piani Economici Finanziari del servizio integrato, si ricorda, nel complesso il MTR-2 ha confermato l'impianto generale del precedente MTR impiegato per la regolazione tariffaria 2020-2021, ovvero:

- definizione di un perimetro (della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati) uniforme per l'intero territorio nazionale, articolato in n. 5 categorie - ovvero raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale, gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, trattamento e recupero dei rifiuti, trattamento e smaltimento dei rifiuti - con la precisazione che ogni valutazione relativa agli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani viene mantenuta in capo alle Amministrazioni comunali;
- definizione di un criterio uniforme per la determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento dell'anno “a”, basato sull'elaborazione mediante precisi algoritmi di calcolo dei dati consuntivi di gestione dell'anno “a-2”; in particolare, trattandosi di un metodo finalizzato alla predisposizione dei PEF quadriennali 2022-2025, l'art. 7 MTR-2 stabilisce che *«i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a={2022,2023,2024,2025} per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: a) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; b) per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile...»*; se sono assenti i dati contabili 2021, quindi, anche i PEF degli anni successivi al primo (2023-2024-2025) devono essere elaborati sulla scorta dei costi efficienti 2020, rinviando all'aggiornamento biennale (o all'eventuale aggiornamento straordinario “*infra-periodo*” ex art. 8.5 del. 363/2021) il riallineamento delle componenti di costo ai «*dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)*»;
- applicazione di un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (cd. *price-cap*), ovvero di un tetto di incremento rispetto al PEF dell'anno precedente basato su una combinazione di fattori che tengono in considerazione sia la dinamica inflazionaria, sia il riconoscimento dei margini finanziari per il raggiungimento di *target* migliorativi della gestione a beneficio dell'ambiente e dell'utenza finale, sia della necessità di assorbire gli effetti del d.lgs. n. 116 del 2020 (modifiche in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e possibilità di conferimento delle stessa al di fuori del servizio pubblico);

- suddivisione delle competenze tra i soggetti che intervengono nel procedimento di approvazione dei PEF e dei corrispettivi.

Per quest'ultimo aspetto, l'art. 7 della deliberazione ARERA fa la seguente distinzione di soggetti e di competenze:

- **il Gestore del servizio** (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oppure i singoli servizi che lo compongono, inclusi dunque i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3): (a) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; (b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; (c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. Al verificarsi delle situazioni straordinarie di cui al menzionato art. 8.5 della deliberazione n. 363/2021/R/rif, il Gestore partecipa, altresì, al procedimento di predisposizione della motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria da presentare all'ARERA;
- **l'Ente Territorialmente Competente** (nella Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *«la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario»* (co. 7.4), di assumere *«le pertinenti determinazioni»* e di *«trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025»* (co. 7.5); laddove risultino operativi su un medesimo ambito tariffario più gestori (inclusi i Comuni che gestiscono in economia) compete sempre all'AUSIR – ai sensi dell'art. 29.1 del MTR-2 – acquisire da ciascuno la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF quadriennale di ciascun ambito tariffario. Ai sensi dell'art. 8.5 della del. ARERA n. 363/2021/R/rif, come più volte ricordato, l'AUSIR con *“procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025”* ha facoltà di *“presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”* già validata e trasmessa;
- **la stessa ARERA**, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7).

Bisogna segnalare che - ai sensi dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA - i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari validati dall'Ente Territorialmente Competente (AUSIR) costituiscono i prezzi massimi del servizio che fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA possono essere applicati agli utenti dei servizi.

C) Infatti spetta a ciascun Comune predisporre e approvare la tariffa per il proprio territorio in ragione del piano economico-finanziario e dei prezzi massimi in esso contenuti: per il Friuli-Venezia Giulia è stabilito che *«le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore»* (l.r. n. 5 del 2016, art. 22, co. 1). Pertanto, così come nelle altre Regioni, anche in Friuli-Venezia Giulia i Comuni approvano i corrispettivi a carico dell'utenza, cioè la TARI oppure la tariffa cd. corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 668, l. 27 dicembre 2013, n. 147.

Più spesso è il Comune ad approvare la TARI e a riscuoterla, ma nella Regione Friuli-Venezia Giulia da tempo esistono anche (e stanno aumentando) Comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva che – secondo l'indicata disposizione statale del 2013 – è *«in luogo della TARI»* ed è

«applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani», anziché dal Comune.

D) Di seguito si riepilogano i provvedimenti di validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 assunti dall'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021. Si noterà come, nel corso del 2023, l'AUSIR abbia dovuto provvedere ad un aggiornamento dei piani di 5 Gestori dell'ATO regionale, ovvero

- alla validazione dei PEF 2023-2025 dei 21 bacini tariffari serviti sino al 31.12.2022 da SNUA S.r.l.²;
- alla predisposizione di una vera e propria istanza di revisione straordinaria per 16 bacini tariffari serviti da Isontina Ambiente S.r.l., per l'unico bacino tariffario servito da MTF S.r.l. e per tutti i 57 bacini tariffari serviti da NET S.p.A.

Il bacino di gestione interessato da ciascun provvedimento è identificato mediante il nominativo della Società affidataria del servizio:

Provvedimenti di validazione dei PEF 2023 ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i.	
Bacino di gestione	
AcegasApsAmga S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 29/22 dd 28.04.2022
A&T 2000 S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 33/22 dd 17.05.2022
Ambiente Servizi S.p.A.	➢ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 34/22 dd 17.05.2022 ➢ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 17/23 dd 30.03.2023 (relativamente all'aggiornamento dei PEF 2023 dei n. 3 territori comunali in cui è subentrato il Gestore <i>de quo</i>)
GEA S.p.A.	➢ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 35/22 dd 17.05.2022 ➢ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 21/23 dd 21.04.2023 (relativamente all'aggiornamento dei PEF 2023 dei n. 18 territori comunali in cui è subentrato il Gestore <i>de quo</i>)
NET S.p.A.	Istanza di revisione straordinaria infra-periodo, giusta deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 23/23 dd 21.04.2023
MTF S.r.l.	Istanza di revisione straordinaria infra-periodo, giusta deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 16/23 dd 30.03.2023
Isontina Ambiente S.r.l.	➢ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 41/22 dd 26.05.2022 ➢ Istanza di revisione straordinaria infra-periodo per i bacini tariffari di Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo e Villesse, giuste deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 22 dd 21 aprile 2023, n. 31 dd 23 maggio 2023 e n. 37 dd 12 settembre 2023.

E) Viste le novità e la complessità del MTR-2, nonché la sua applicazione nell'intero territorio nazionale (dunque per un numero elevatissimo di bacini tariffari), con riferimento al Friuli-Venezia Giulia l'ARERA è riuscita sinora ad approvare la predisposizione tariffaria del servizio di gestione

² Come si vedrà più in dettaglio nelle sezioni dedicate, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sui territori comunali precedentemente gestiti da SNUA S.r.l. si è registrato l'avvicendamento gestionale a favore delle n. 2 Società in house affidatarie del servizio per l'intero territorio della ex-Provincia di Pordenone, come individuate dalla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 21/2019. Nello specifico:

- il Gestore Ambiente Servizi S.p.A. ha avviato l'erogazione del servizio integrato anche sui territori comunali di Cavasso Nuovo, Travesio e Vajont;
- il Gestore GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. ha avviato l'erogazione del servizio integrato anche sui territori comunali di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Vivaro.

integrata dei rifiuti urbani (periodo 2022-2025) per il solo territorio del Comune di Trieste, capoluogo di Regione (deliberazione ARERA 14 febbraio 2023, n. 52/2023/R/rif.).

1.4. I livelli quali-quantitativi del servizio; il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA e le Carte della qualità del servizio; l'introduzione dello schema di contratto ARERA.

A) Il 2023 ha rappresentato il primo anno di applicazione della regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, introdotta dall'ARERA con deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif.

Con tale provvedimento, infatti, già ad inizio 2022 l'Autorità nazionale aveva approvato la nuova "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", in particolare il cd. Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi *standard* generali differenziati per schemi regolatori (v. immagine seguente), individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Fonte: del. ARERA n. 15/2022/R/rif, Allegato A, art. 3.1.

In particolare, bisogna segnalare le seguenti disposizioni generali perché esse illustrano alcuni tratti fondamentali del nuovo assetto dato alla regolazione della qualità tecnica e contrattuale:

- «il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023» (art. 1, co. 2);
- «sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel (...) TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo» (art. 2, co. 1, TQRIF);
- «qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X» (art. 2, co. 2, TQRIF);
- «in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel

presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti» (art. 2, co. 4, TQRIF);

- «l'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza» (art. 5, co. 1, TQRIF);
- «la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente» (art. 5, co. 2, TQRIF);
- «Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'Articolo 56.» (art. 58, co. 1, TQRIF);
- «Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I.» (art. 58, co. 2, TQRIF).

B) Merita in questa sede ricordare che nel corso del 2022, a seguito della nuova deliberazione 15/2022 di ARERA, l'AUSIR:

- ha comunicato a tutti i Gestori e Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale regionale, ai sensi dell'art. 2.2 della stessa deliberazione ARERA, l'intenzione di non introdurre gli *standard* qualitativi ulteriori rispetto a quelli «*minimi previsti dal TQRIF, fatto salvo il mantenimento di quelli migliorativi e/o ulteriori già eventualmente previsti nei contratti di servizio in essere*»;
- con deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito 15 marzo 2022, n. 23, ha individuato il posizionamento delle 215 gestioni regionali nella matrice degli schemi regolatori sopra riportata e ha assunto per tutte le gestioni il livello qualitativo minimo, intendendo in tal modo procedere a una progressiva applicazione dei vincoli qualitativi imposti da ARERA e a una graduale implementazione dei connessi costi operativi e di investimento nei PEF (e, di riflesso, nella TARI/tariffa applicata agli utenti);
- a giugno 2022, ha avviato un tavolo tecnico per la definizione dello schema unico regionale della Carta della qualità di cui all'art. 5 TQRIF, al quale hanno preso parte tutti gli attuali Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nell'ambito ottimale ex art. 3 l.r. n. 5 del 2016. All'esito dei numerosi incontri del tavolo tecnico, l'AUSIR e i Gestori hanno condiviso un possibile schema tipo della Carta della qualità da replicare sull'intero territorio regionale, che si articola in: (1) un documento principale denominato «*Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*», contenente i principi generali e gli *standard* qualitativi applicabili all'intero bacino di gestione di ciascuna Società; (2) alcuni allegati tecnici di dettaglio, ai quali è rimandata la regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio in ciascun bacino tariffario. Si precisa che – in sede di compilazione dei suddetti allegati tecnici – l'AUSIR ha chiesto ai Gestori di interfacciarsi con i rispettivi uffici comunali al fine di prevedere nelle Carte anche la disciplina relativa ai servizi svolti in economia dagli Enti locali.

C) Nel 2023 l'AUSIR ha completato il procedimento di approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 5 del TQRIF per ciascuno dei 215 ambiti tariffari facenti parte dell'ATO ex art. 3 l.r. n. 5/2016.

La tabella di seguito riportata elenca tutti i provvedimenti assunti dall'Assemblea regionale d'Ambito, con l'avvertenza che il quadro delle competenze individuato dalla normativa regionale in materia prevede il seguente iter:

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AUSIR per la formulazione della proposta della Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani da trasmettere all'Assemblea regionale d'Ambito;
- deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito per l'approvazione della proposta e la successiva trasmissione al Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti ai fini dell'espressione del parere ex art. 20, comma 2, lettera j), della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5;
- espressione del parere sulla proposta di Carta della Qualità da parte del Comitato utenti, che si intende altresì favorevolmente accolto (ai sensi dell'art. 20, co. 3, della l.r. n. 5/2016) una volta decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere da parte dell'Assemblea regionale d'Ambito;
- approvazione della Carta della qualità da parte dell'Assemblea regionale d'Ambito ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, co. 7, lett. e) e 20, co. 3 della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 e ai sensi dell'art. 5, co. 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif (TQRIF).

Provvedimenti di approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 5 del TQRIF

Bacino di gestione	
A&T 2000 S.p.A.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 34/23 dd 29.06.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 38/23 dd 12.09.2023 (approvazione)
AcegasApsAmga S.p.A.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 13/23 dd 30.03.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 28/23 dd 23.05.2023 (approvazione)
Ambiente Servizi S.p.A.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 14/23 dd 30.03.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 29/23 dd 23.05.2023 (approvazione)
GEA S.p.A.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 43/23 dd 12.10.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 48/23 dd 30.11.2023 (approvazione)
Isontina Ambiente S.r.l.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 35/23 dd 29.06.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 39/23 dd 12.09.2023 (approvazione)
MTF S.r.l.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 15/23 dd 30.03.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 30/23 dd 23.05.2023 (approvazione)
NET S.p.A.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 36/23 dd 29.06.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 40/23 dd 12.09.2023 (approvazione)

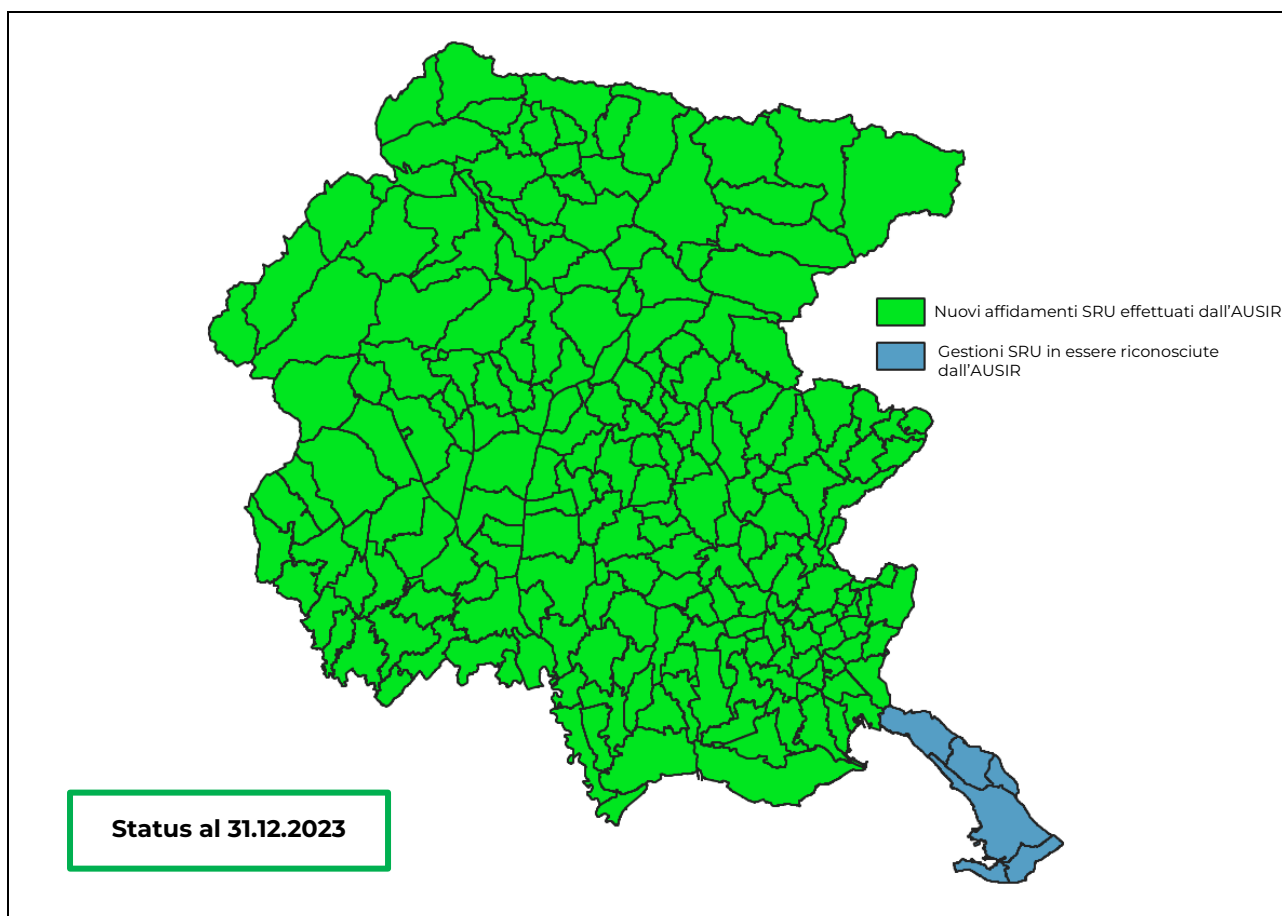
D) Nel corso del 2023, l'ARERA ha provveduto altresì ad approvare – con deliberazione 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/rif – lo “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”. L'art. 2 del citato provvedimento, in particolare, stabilisce che «i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti [in Regione Friuli-Venezia Giulia, AUSIR] entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024».

CAPITOLO 2.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.

2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia).

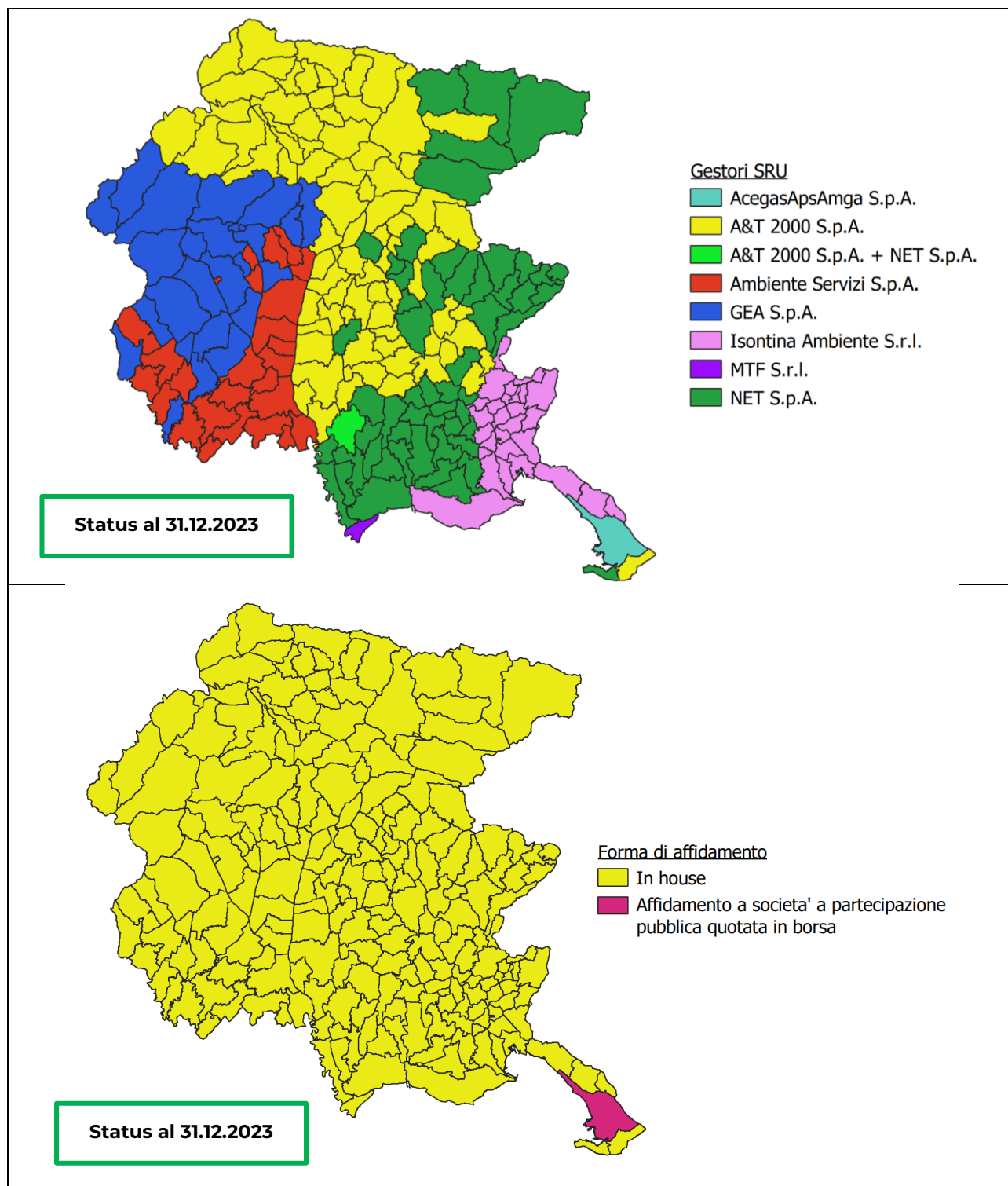
A) Dal 2019 al 2023 l'AUSIR ha realizzato una complessiva riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero Ambito Territoriale Ottimale Regionale attraverso affidamenti o riconoscimenti delle gestioni esistenti, come illustrato nella cartina seguente.



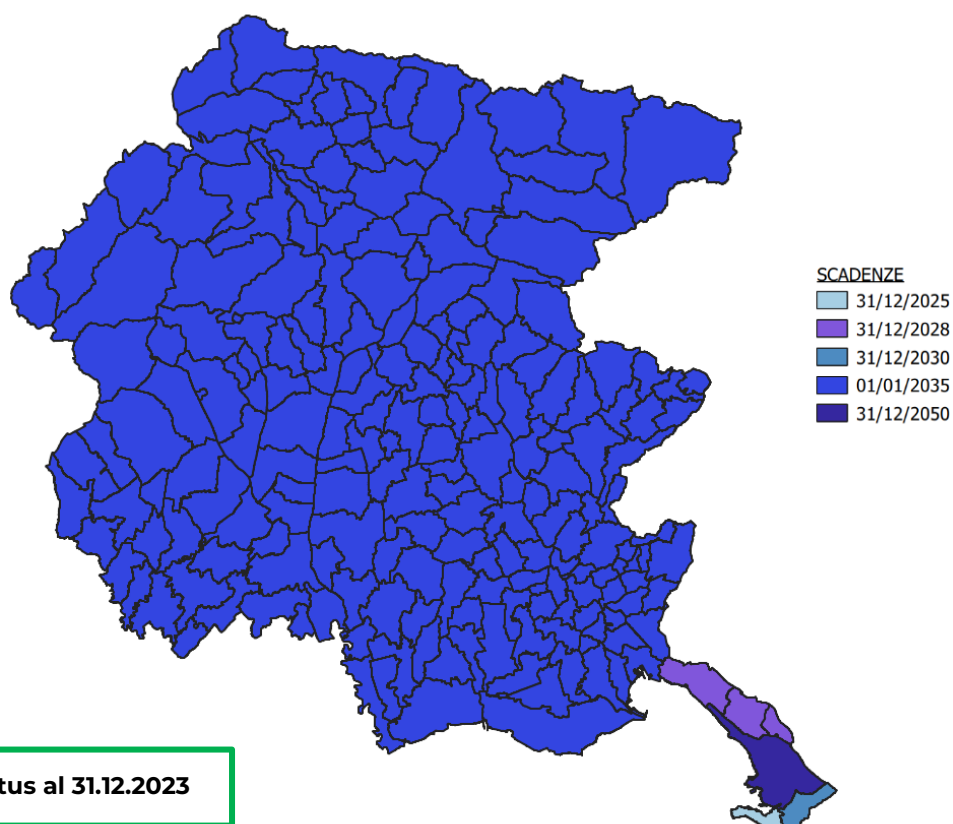
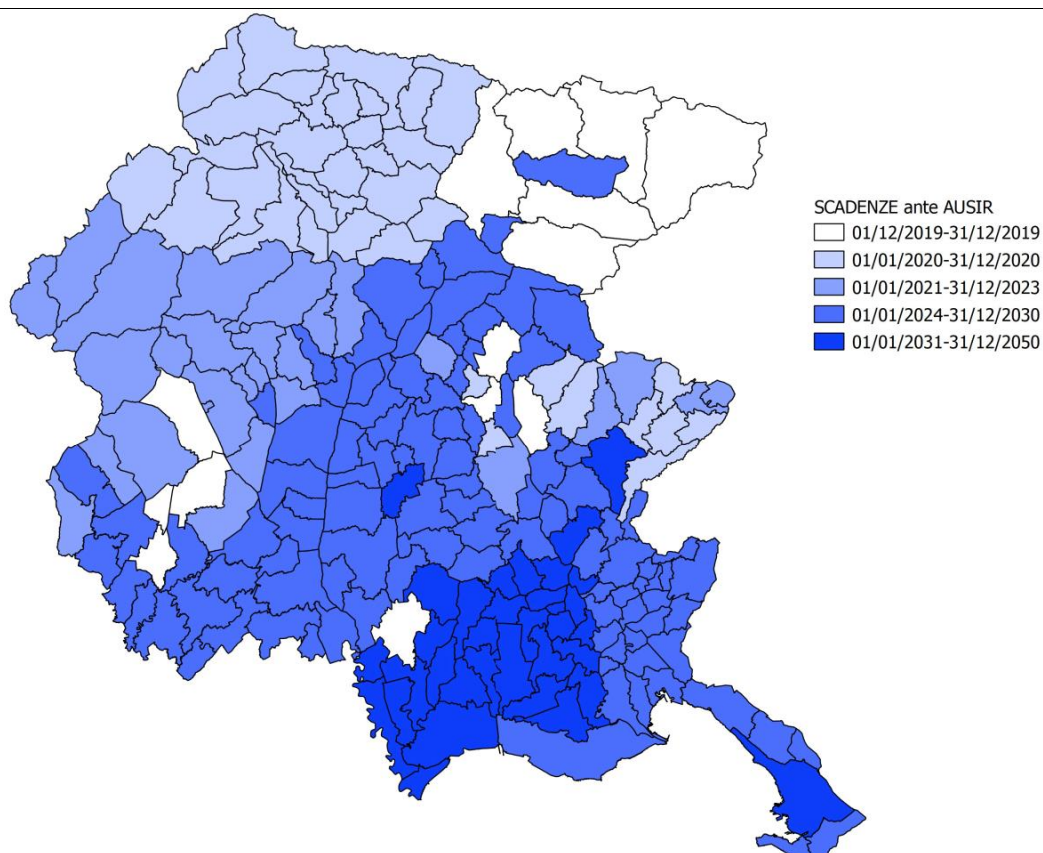
Al 31 dicembre 2023:

- la riorganizzazione del servizio con i nuovi affidamenti era già a regime per n. 209 Comuni della Regione con scadenza al 1° gennaio 2035;
- per i restanti 6 Comuni (costituenti la ex-Provincia di Trieste) le gestioni in essere prima dell'operatività dell'AUSIR permangono fino alla loro naturale scadenza.

B) Le due cartine seguenti rappresentano i Gestori, i territori gestiti e le forme di affidamento.



C) L'attività prodotta negli anni di operatività dell'AUSIR ha favorito il progressivo riallineamento delle scadenze delle gestioni, come risulta dal confronto delle rappresentazioni seguenti: al 31 dicembre 2023 si discostavano dalla scadenza del 1° gennaio 2035 i soli 6 Comuni della ex-Provincia di Trieste.



Status al 31.12.2023

2.2. Aspetti dimensionali delle gestioni nell'Ambito unico regionale. In particolare, gli abitanti e i Comuni serviti; l'estensione territoriale e la suddivisione per zone altimetriche; i PEF validati; la raccolta differenziata.

A) Sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti operanti nell'Ambito regionale, la tabella riepilogativa di seguito riportata indica al 2023 i dati relativi ai 7 bacini di gestione, evidenziando per ciascuno la popolazione residente, il numero di Comuni serviti dal medesimo Gestore e l'estensione superficiale dell'area servita:

Bacino di gestione [Gestore principale]	Abitanti residenti (*)	Comuni serviti	kmq
A&T 2000 S.p.A.	229.264	78,5 (**)	2.931,39
AcegasApsAmga S.p.A.	199.032	1	84,68
Ambiente Servizi S.p.A.	177.803	26	850,63
GEA S.p.A.	132.330	24	1.425,73
Isontina Ambiente S.r.l.	149.151	28	564,74
MTF S.r.l.	6.854	1	15,43
NET S.p.A.	299.814	56,5 (**)	2.064,23

(*) Dati servizio demografico dell'Istat al 01.01.2023.

(**) incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

Si evidenzia come, rispetto al 2022, il *layout* gestionale dell'Ambito Territoriale Ottimale regionale registri la fuoriuscita del Gestore SNUA S.r.l. che – sino al 31.12.2022 – aveva gestito servizi in materia di rifiuti (in particolare, il servizio di igiene urbana) nei territori dei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio e Vivaro.

Con deliberazione n. 12 dd 30.03.2023, infatti, l'Assemblea regionale d'Ambito ha preso atto «che si sono avverate le condizioni poste nella deliberazione Assemblea regionale d'Ambito 12 aprile 2019, n. 21 per la gestione d'ambito di Ambiente Servizi S.p.A. e di GEA S.p.A. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani anche per i territori dei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, nei modi, limiti e termini stabiliti da tale deliberazione n. 21 del 2019».

In particolare, fra settembre 2022 e febbraio 2023, con atti tutti al protocollo dell'AUSIR, approvati e formati dai rispettivi organi comunali:

- i Comuni di Cavasso Nuovo, Travesio e Vajont hanno deciso di acquisire la qualità di socio di Ambiente Servizi S.p.A., hanno approvato lo Statuto di tale Società e la Convenzione di controllo analogo, in espressa attuazione della deliberazione di affidamento dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 21 del 2019 e per vedere gestito da tale Società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei loro territori, in effetti poi acquistando le relative azioni e aderendo alla Convenzione di controllo analogo;
- i Comuni di Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vivaro, hanno deciso di acquisire la qualità di socio di GEA S.p.A., hanno approvato lo Statuto di tale Società e la Convenzione di controllo analogo, in espressa attuazione della deliberazione di affidamento dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 21 del 2019 e per vedere gestito da tale Società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei loro territori, in effetti poi acquistando le relative azioni e aderendo alla Convenzione di controllo analogo;
- i Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Sequals, Vito d'Asio, da tempo soci di GEA S.p.A., hanno manifestato la volontà di veder gestito il servizio nel proprio territorio da tale Società in ragione della partecipazione societaria già acquisita (ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n.

21 del 2019), hanno approvato nella loro versione attuale lo Statuto di tale Società e la Convenzione per il controllo analogo, in effetti poi aderendo a quest'ultima Convenzione.

C) La tabella sotto riportata riassume l'ammontare dei PEF validati dall'AUSIR per il 2023 nell'intero Ambito unico regionale.

	Quota Gestore "principale" 2023 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2023) - €	Totale 2023 - €	Popolazione servita al 01.01.2023 - Ab. eq.
Ambito unico regionale				
TOTALE	154.619.435,94	27.242.624,65	181.862.060,58	1.239.516 (*) (**)

(*) Per il bacino di gestione di MTF S.r.l. è stata considerata una popolazione equivalente di circa 42.000 ab, in coerenza con le valutazioni di cui alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 allegata alla deliberazione di affidamento n. 37/2019.

(**) Per l'ambito tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in coerenza con le valutazioni operate per Lignano Sabbiadoro.

D) La disciplina europea e quella statale in attuazione richiedono l'attivazione di gestioni accurate in materia di differenziazione, per favorire il conseguimento degli obiettivi vincolanti di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, garantendo sia un riciclaggio di elevata qualità, sia l'impiego di materie prime secondarie di qualità.

Con decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 88 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani – Aggiornamento 2022, che prevede tra gli altri il seguente obiettivo per il Friuli-Venezia Giulia: «Op2. Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani e di promuovere l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione, l'obiettivo prevede che entro il 2027 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunga almeno il 75%, laddove l'articolo 3 della L.R. 34/2017 fissa, entro il 2024, il raggiungimento di almeno il 70%».

Relativamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (RD), il Piano d'Ambito fotografava la condizione di partenza che nel seguente prospetto viene confrontata con i dati 2023:

	% RD 2018	% RD 2023
SUB-AMBITO		
Assemblea Occidentale	83%	86%
Assemblea Centrale	70%	76%
Assemblea Orientale goriziana	68%	71%
Assemblea Orientale triestina (escluso Trieste)	60%	64%
Città di Trieste	41%	46%

L'ARPA FVG nel suo sito raccoglie, bonifica e valida i principali dati annuali e semestrali su produzione e gestione dei rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di fornire un quadro conoscitivo costantemente aggiornato, anche suddiviso per Comune, ove i dati annuali sono certificati, mentre i dati semestrali sono raccolti e pubblicati al solo fine statistico.

Nel redigere la presente relazione sono stati considerati solamente dati annuali certificati aggiornanti al 2023.

<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/i-rifiuti-urbani-in-friuli-venezia-giulia-2023/>.

Eventuali confronti con le annualità pregresse sono stati operati sulla base dei dati certificati disponibili nel medesimo sito ARPA.

CAPITOLO 9. LA GESTIONE DI NET S.P.A.

9.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di NET.

A) Nel 2023 il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani condotto da NET ha interessato i territori dei Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Bicinico, Buja, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale Del Friuli, Drenchia, Faedis, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Grimacco, Latisana, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Mereto Di Tomba, Muzzana Del Turgnano, Palazzolo Dello Stella, Palmanova, Pcenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Precenico, Prepotto, Pulfero, Resia, Rivignano Teor (per la sola parte dell'ex Comune di Teor), Ronchis, Ruda, San Giorgio Di Nogaro, San Leonardo, San Pietro Al Natisone, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Savogna, Stregna, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo D'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Visco (UD). Nel 2023, inoltre, NET ha gestito servizi in materia di rifiuti nel territorio del Comune di Muggia (TS).

B) L'affidamento e la gestione del servizio di NET sono secondo il modello cd. *in house providing*.

Quanto al territorio del Comune di Muggia, con la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 36 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR decise «*di accertare che (...) NET S.p.A. (possedeva) i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016, e dunque di stabilire che tal(e) società (potesse) proseguire*» anche nella gestione a suo tempo affidata da tale Comune, fino alla naturale scadenza fissata nel relativo atto di affidamento e contratto, indicati nell'Allegato n. 1 a tale deliberazione (31 dicembre 2025).

Per i territori di tutti gli altri Comuni, invece, con la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 37, l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR decise: 1) «*di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*»; 2) «*di scegliere per tale ambito la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A.*»; 3) «*di affidare ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società*», alle condizioni stabilite nella stessa deliberazione, fra cui «*la durata minima di tale affidamento in 15 anni, decorrenti dall'avvio del servizio stesso, con la conseguenza di sottoporre allo stato l'affidamento al termine finale del 1° gennaio 2035*».

A seguito di tale affidamento a regime dell'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il rapporto è regolato dal *Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati*, stipulato il 27 dicembre 2019 fra l'AUSIR e NET (integrato con il successivo *addendum* contrattuale 21 febbraio 2020), dove è anche ripresa l'indicata scadenza del 1° gennaio 2035 (art. 5, co. 1).

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è prevista anche un'apposita Convenzione fra i Comuni soci di NET, ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000.

C) Con riferimento al Gestore NET si segnalano le seguenti ulteriori deliberazioni dell'AUSIR:

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 52, recante «*Approvazione del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*»;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 53, recante «*Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*»;

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, recante "Approvazione dello schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 17 maggio 2022, n. 37, recante "Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione NET S.p.A.";
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 21 aprile 2023, n. 23, recante "Istanza di revisione straordinaria infra-periodo dei piani economico-finanziari 2023-2025 del bacino di gestione di NET S.p.A., ai sensi dell'art. 8.5 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i.";
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 12 settembre 2023, n. 40, recante "Approvazione della Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif (TQRIF) per il Bacino di gestione di NET S.p.A.".

9.2. I principali dati di NET e della relativa gestione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2023).

Nel 2023 per il bacino di gestione di NET gli abitanti residenti sono stati n. 299.814 (25,10%), l'estensione del territorio servito kmq 2.064,23 (26,01%), i Comuni serviti n. 57 (con la precisazione che di essi l'oggi unitario Comune di Rivignano Teor è gestito da A&T 2000 S.p.A. per la parte dell'ex Comune di Rivignano, mentre da NET per la parte dell'ex Comune di Teor).

La distribuzione per zone altimetriche è stata la seguente:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
Bacino di gestione NET	10.599	45.668	12.872	230.675	Popolazione servita
	11	10	1	34,5 (*)	Comuni serviti

(*) Incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

B) L'ammontare del PEF validato dall'AUSIR per il 2023 è stato (v. infra § 9.5):

	Quota Gestore 2023 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2023) - €	Totale 2023 - €	Popolazione servita al 01.01.2023 - Ab.
Bacino di gestione NET	33.179.484,13	7.067.441,18	40.246.925,31	299.814

NOTA. Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore "Comune" sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.

C) I valori *pro capite* derivanti dagli importi validati nel bacino di gestione di NET per l'anno 2023 unitamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (%RD) così come determinati da ARPA FVG per l'anno 2023, ponderati in virtù della popolazione residente, sono stati:

	Costo SRU pro- capite medio 2023 - €	Costo GESTORE pro-capite medio 2023 (netto IVA) - €	%RD medio ponderato 2023 fonte: ARPA FVG	Popolazione servita - Ab.
Bacino di gestione NET	134,24 (°)	110,67 (°)	71,28 %	299.814

NOTA. Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali

precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore "Comune" sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.

Sotto il profilo della variazione annua, il prospetto qui di seguito consente il confronto tra gli importi validati dall'AUSIR nel 2022 e quelli 2023 sopraesposti:

	Quota NET (netto IVA)			Costo SRU		
	2022 - €	2023 - €	Variazione	2022 - €	2023 - €	Variazione
Bacino di gestione NET	32.357.704,90	33.179.484,13	2,54%	38.868.634,52	40.246.925,31	3,55%

D) Cogliendo l'innovazione del MTR-2, in base alla quale i procedimenti di predisposizione tariffaria completati nel 2022-2023 hanno prodotto per ciascun bacino tariffario i PEF quadriennali 2022-2025, con la tabella sotto riportata si vuole dar conto dell'evoluzione dei costi del Gestore NET medi ponderati *pro capite* validati dall'AUSIR a partire dal 2020, anno di prima applicazione dell'MTR, e fino al 2025.

	Media ponderata €Gest/Ab 2020	Media ponderata €Gest/Ab 2021	Media ponderata €Gest/Ab 2022	Media ponderata €Gest/Ab 2023	Media ponderata €Gest/Ab 2024	Media ponderata €Gest/Ab 2025
Bacino di gestione NET	101,64	104,96	107,83	110,67	114,79	116,57

In talune circostanze i *trend* che emergono dalla precedente tabella possono essere influenzati, ad esempio, dalle dinamiche di trasferimento al Gestore "principale" di alcuni servizi precedentemente curati in economia dal Comune, dal passaggio a tariffa corrispettiva disposto dall'Ente locale o dal superamento del *price-cap* (nel qual caso, tutti i costi ammissibili del Comune sono di fatto direttamente riconosciuti nel totale del PEF). Si offre quindi di seguito la rappresentazione riferita ai costi complessivi medi ponderati:

	Media ponderata €tot/Ab 2020	Media ponderata €tot/ Ab 2021	Media ponderata €tot/ Ab 2022	Media ponderata €tot/ Ab 2023	Media ponderata €tot/ Ab 2024	Media ponderata €tot/ Ab 2025
Bacino di gestione NET	122,63	126,05	129,53	134,24	136,40	138,54

E) L'analisi sotto riportata illustra il "peso" del costo del Gestore (comprensivo di IVA) rispetto al totale del PEF validato per l'anno di riferimento (2023). I dati sono stati ponderati, all'interno del bacino di gestione, in virtù della popolazione residente sul relativo bacino tariffario.

	Costo COMUNE+SOGGETTI TERZI medio ponderato 2023	Costo GESTORE+IVA medio ponderato 2023
Bacino di gestione NET	9,22 %	90,78 %

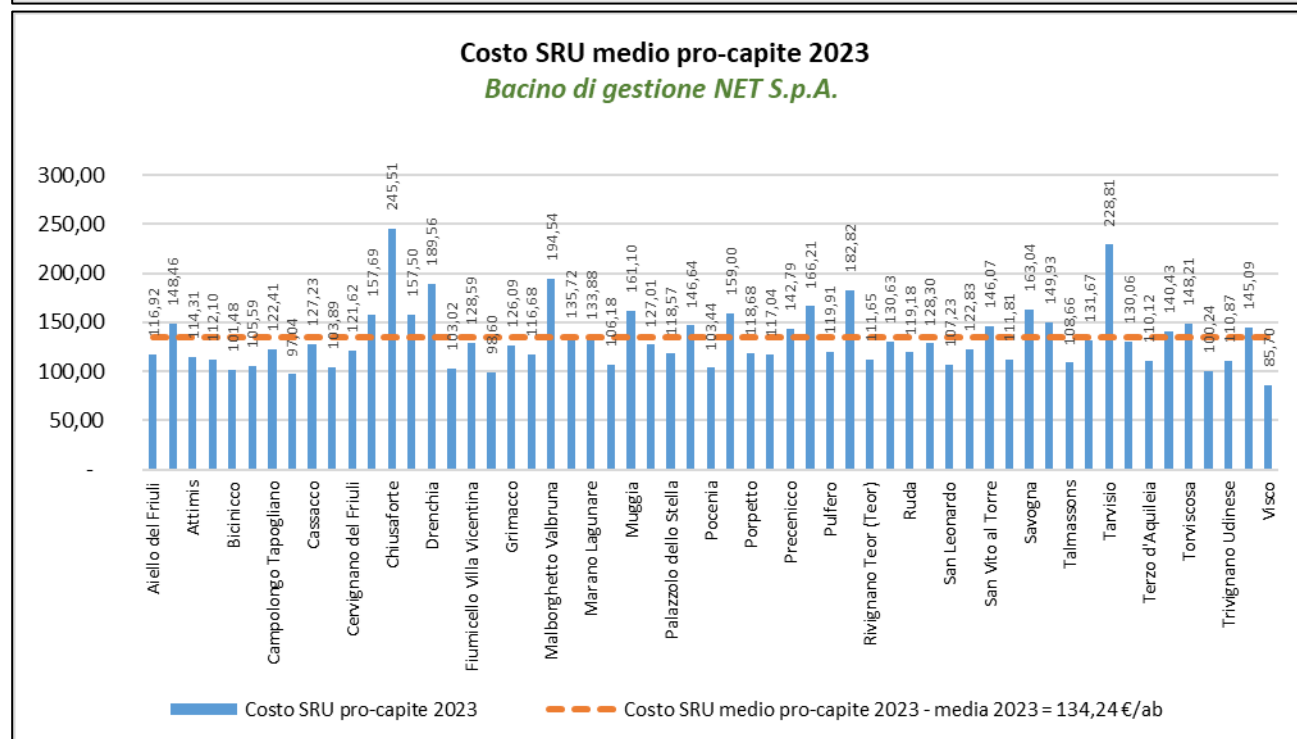
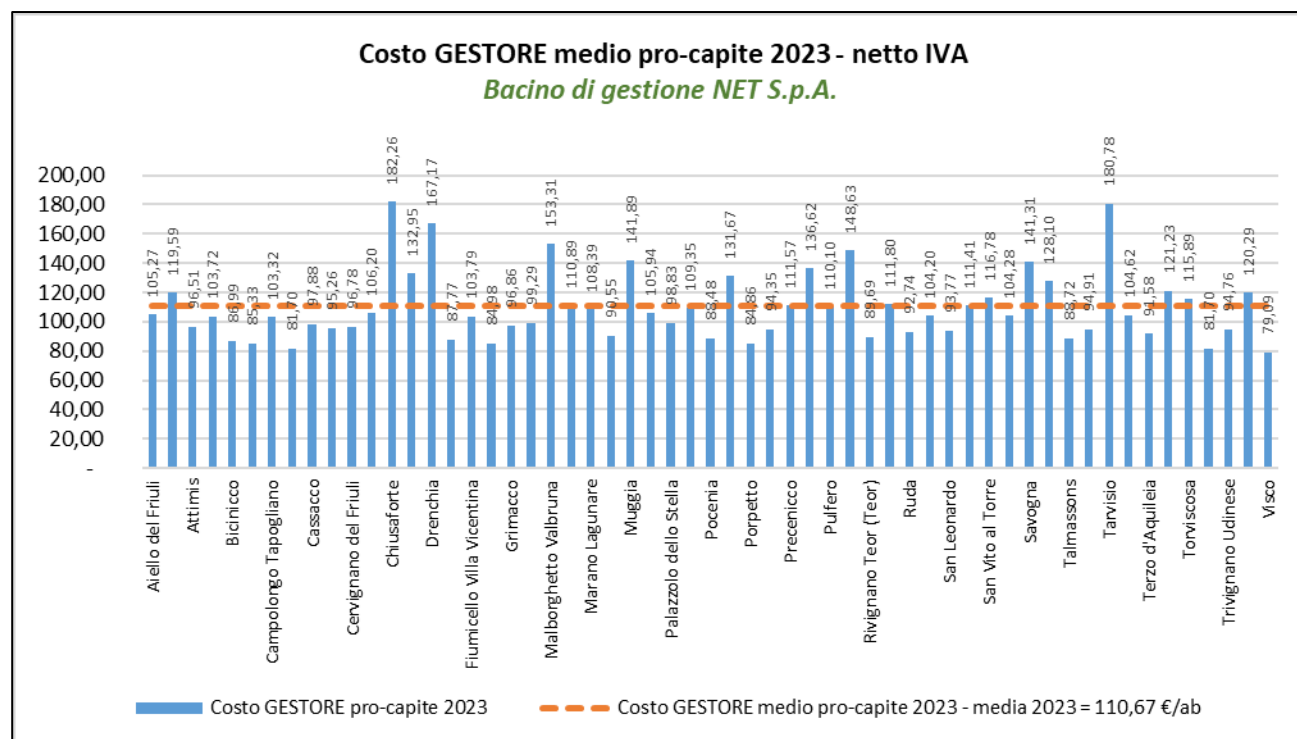
Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore "Comune" sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.

F) Ponendo attenzione alla composizione del bacino di gestione di NET nel 2023 sotto il profilo della popolosità dei territori serviti, risulta la situazione seguente:

	<1.000 ab	1.000 - 5.000	5.000 - 10.000	10.000 - 30.000	>30.000	
Bacino di gestione NET	6.541	76.636	53.464	65.133	98.040	Popolazione servita nel <i>cluster</i>
	131,79 €	103,02 €	98,07 €	115,11 €	120,29 €	Costo GESTORE medio <i>pro- capite</i>

	<1.000 ab	1.000 - 5.000	5.000 - 10.000	10.000 - 30.000	>30.000	% Popolazione/Popolazione servita
	2%	26%	18%	22%	33%	

G) Di seguito si procede infine a una illustrazione puntuale della distribuzione dei valori €/ab all'interno del bacino di gestione di NET.



H) Quanto alla raccolta differenziata Comune per Comune, con riferimento anche all'anno 2023, in ragione dei dati ARPA la situazione è la seguente:

Ambito di gestione NET	GESTORE	RD 2022	RD 2023
Aiello del Friuli	NET	63,10%	67,36%
Aquileia	NET	64,15%	65,12%
Attimis	NET	71,96%	70,85%
Bagnaria Arsa	NET	68,79%	71,90%
Bicinicco	NET	70,02%	76,49%
Buja	NET	78,65%	82,85%
Campolongo Tapogliano	NET	68,34%	72,99%
Carlino	NET	62,43%	69,20%
Cassacco	NET	80,44%	82,52%
Castions di Strada	NET	71,01%	73,18%
Cervignano del Friuli	NET	74,98%	75,52%
Chiopris-Viscone	NET	62,34%	64,39%
Chiusaforte	NET	56,00%	58,81%
Cividale del Friuli	NET	58,60%	60,04%
Drenchia	NET	52,45%	43,99%
Faedis	NET	71,27%	69,73%
Fiumicello Villa Vicentina	NET	68,04%	70,11%
Gonars	NET	64,47%	68,12%
Grimacco	NET	45,61%	42,15%
Latisana	NET	76,56%	78,74%
Malborghetto Valbruna	NET	44,70%	61,46%
Manzano	NET	63,61%	66,87%
Marano Lagunare	NET	70,43%	71,57%
Mereto di Tomba	NET	69,36%	77,93%
Muggia	NET	63,81%	60,52%
Muzzana del Turgnano	NET	68,99%	72,20%
Palazzolo dello Stella	NET	65,81%	69,99%
Palmanova	NET	53,69%	55,09%
Pocenia	NET	73,67%	75,57%
Pontebba	NET	51,71%	55,17%
Porpetto	NET	59,33%	67,50%
Povoletto	NET	72,35%	74,24%
Precenico	NET	60,77%	66,70%
Prepotto	NET	47,22%	54,15%
Pulfero	NET	51,92%	56,74%
Resia	NET	59,62%	67,29%
Rivignano Teor (Teor)	NET	82,20%	83,92%
Ronchis	NET	66,33%	66,75%

Ambito di gestione NET	GESTORE	RD 2022	RD 2023
Ruda	NET	65,63%	69,12%
San Giorgio di Nogaro	NET	60,40%	65,55%
San Leonardo	NET	71,35%	71,98%
San Pietro al Natisone	NET	68,72%	65,87%
San Vito al Torre	NET	61,98%	64,35%
Santa Maria la Longa	NET	67,94%	72,60%
Savogna	NET	37,28%	40,03%
Stregna	NET	48,91%	50,43%
Talmassons	NET	70,84%	75,27%
Tarcento	NET	77,04%	76,69%
Tarvisio	NET	53,30%	58,52%
Tavagnacco	NET	69,39%	70,92%
Terzo d'Aquileia	NET	62,98%	64,18%
Torreano	NET	40,14%	45,90%
Torviscosa	NET	69,64%	74,20%
Tricesimo	NET	83,12%	84,55%
Trivignano Udinese	NET	71,91%	73,14%
Udine	NET	70,46%	73,67%
Visco	NET	64,66%	61,87%

9.3. Gli investimenti operati da NET nel corso del 2023.

A) Al fine di valutare quali investimenti siano stati operati nel corso del 2023, l'AUSIR ha chiesto a NET di fornire le seguenti informazioni relative ai costi di investimento sostenuti per il proprio bacino di gestione, specificando per ciascuno di essi:

- titolo e categoria dell'investimento;
- importo complessivo dell'investimento, con evidenza della quota eventualmente coperta da finanziamenti regionali e/o nazionali e/o comunitari (ad es. fondi PNRR);
- quota dell'investimento già completata al 31.12.2022;
- quota dell'investimento realizzata nell'anno di riferimento (01.01.2023 ÷ 31.12.2023);
- data presunta di completamento dell'investimento.

Dall'indagine condotta risultano i valori riportati nella tabella seguente:

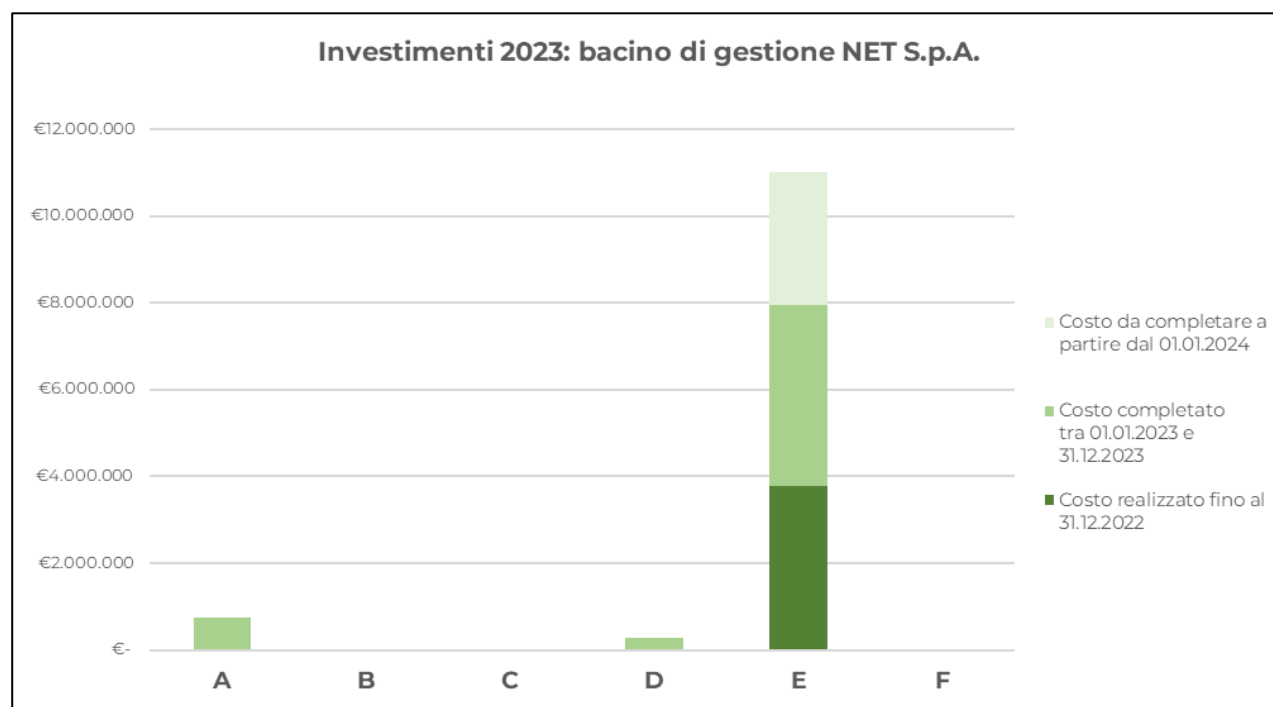
	Costo complessivo dell'investimento [€]	Costo realizzato fino al 31.12.2022 [€]	Costo completato tra 01.01.2023 e 31.12.2023 [€]	Costo da completare a partire dal 01.01.2024 [€]	Investimento 2023 pro-capite [€/Ab]
NET S.p.A.	12.037.012,43 €	3.764.513,95 €	5.218.805,00 €	3.053.693,48 €	17,41 €/Ab

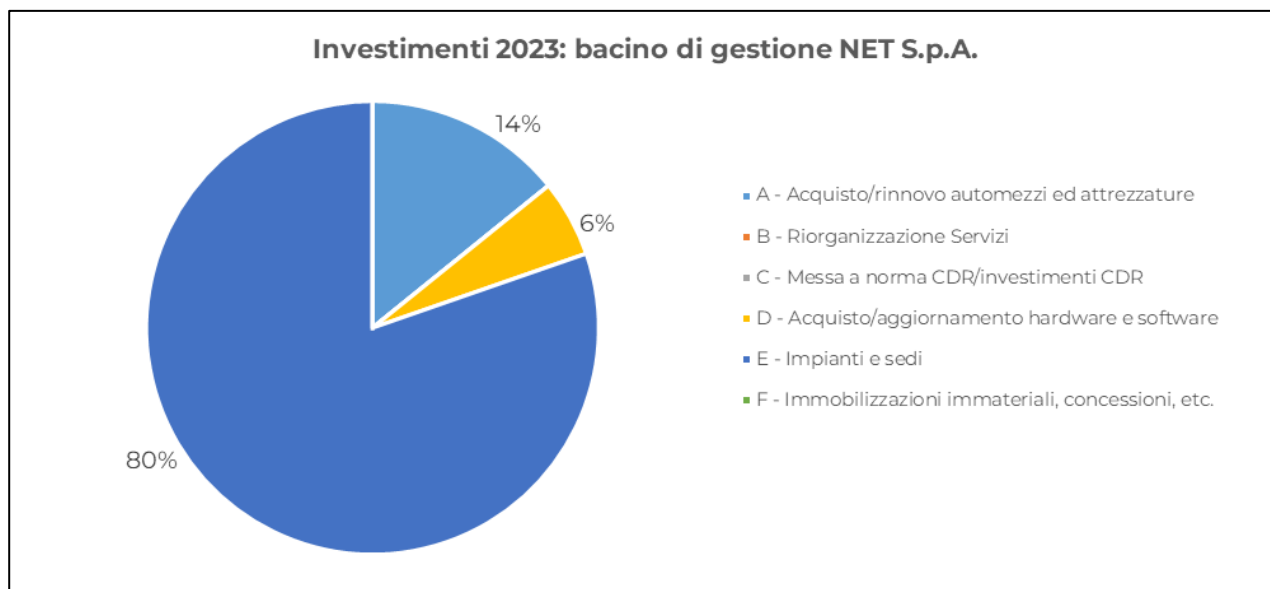
B) Per quanto riguarda gli investimenti riconosciuti a finanziamento la situazione per NET è la seguente:

	Costo complessivo dell'investimento [€]	Di cui quote coperte da finanziamento/i	%	Tipologia di finanziamento/i
NET S.p.A.	12.037.012,43 €	1.091.653,19 €	9%	Finanziamento PNRR

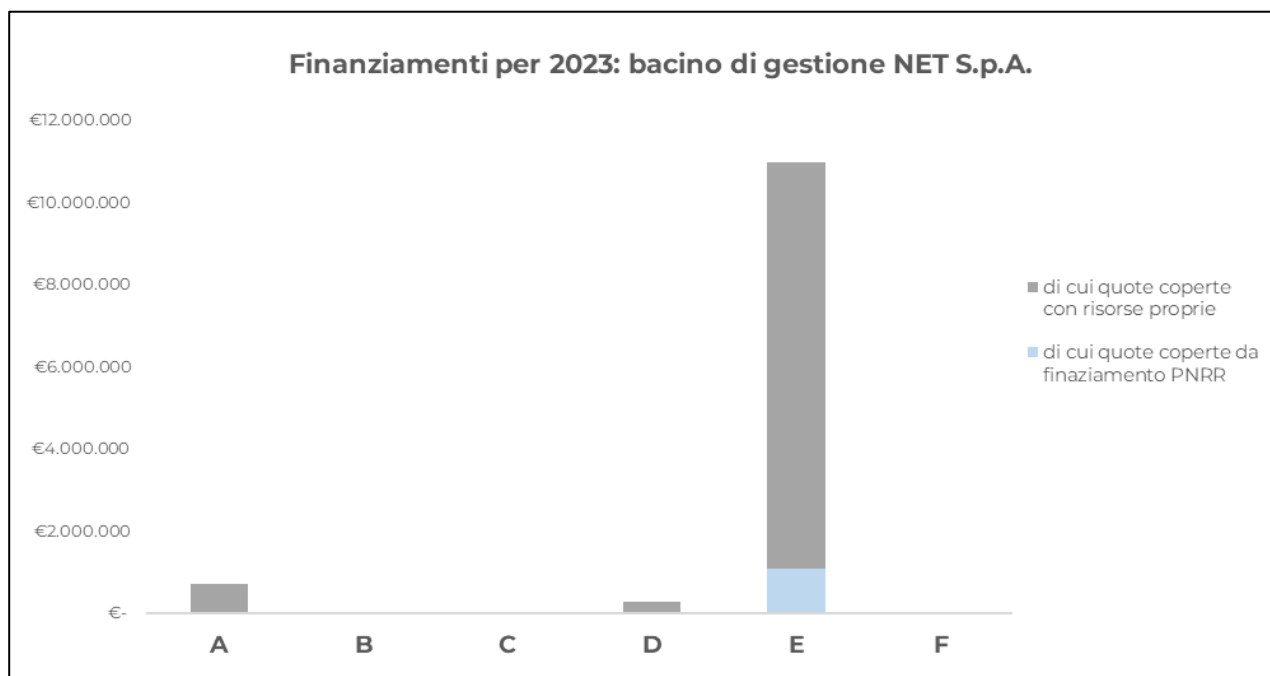
C) Di seguito si procede ad un'analisi specifica degli investimenti operati da NET nel suo bacino di gestione, come comunicati dallo stesso Gestore per l'anno 2023.

	cat.	Costo totale dell' investimento	di cui quote coperte da finanziamento	tipologia finanziamento	Costo già completato al 01.01.2023	Costo completato tra 01.01.2023 e 31.12.2023	Costo da completare a partire dal 01.01.2024	Data presunta di completamento dell' investimento
NET								
AUTOMEZZI	A	618.028,00 €	- €		- €	618.028,00 €	- €	
ATTREZZATURA D'UFFICIO	D	153.394,35 €	- €		- €	153.394,35 €	- €	
MOBILI E ARREDI	D	10.377,87 €	- €		- €	10.377,87 €	- €	
CASSONETTI	A	123.205,00 €	- €		- €	123.205,00 €	- €	
SOFTWARE	D	122.581,73 €	- €		- €	122.581,73 €	- €	
IMPIANTI	E	74.060,95 €	- €		- €	74.060,95 €	- €	
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE -OPERE FASE A/B	E	9.782.916,05 €	- €		3.653.977,49 €	3.867.688,56 €	2.261.250,00 €	anno 2025
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE -OPERE FASE A/B IN CORSO	E	8.724,48 €	- €		- €	8.724,48 €	- €	
STAZIONE DI STOCCAGGIO RIFIUTI	E	1.143.724,00 €	1.091.653,19 €	PNRR	110.536,46 €	240.744,06 €	792.443,48 €	completamento opere entro 31.12.2024 (ultima spesa entro giugno 2025)





Considerando il progetto ammesso a finanziamento PNRR, l'ammontare delle quote finanziate corrisponde a € 1.091.653,19, ovvero il 95% della somma del valore complessivo dell'intervento, pari a € 1.143.724,00. Complessivamente, solo il 9% di tutti gli investimenti operati dal concessionario nel 2023 è coperta da finanziamento, la restante quota (ovvero, il 91%) attinge a risorse proprie del Gestore.



9.4. Il rispetto degli obblighi stabiliti nel Contratto di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione *in house* di NET in capo al cd. ente affidante.

A) Nel corso del 2023 sono pervenute alcune segnalazioni da parte di Enti e/o utenti, che tuttavia non hanno determinato l'apertura di procedure di contestazione da parte dell'AUSIR per inadempimenti rispetto alle previsioni del Contratto di servizio.

B) Come detto (§ 9.1.), il servizio di NET fu affidato dall'AUSIR, mentre per il solo Comune di Muggia vale il pregresso affidamento, deciso dal Comune stesso e riconosciuto dall'AUSIR, comunque *in house*.

Si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «*gli oneri e i risultati*» dell'affidamento *in house* alla società NET (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2023 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società NET.

Pertanto, l'AUSIR non ha mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di NET.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Comunque né NET, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2023 da tali Comuni nei confronti di NET che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.), secondo anche quanto di recente confermato da NET all'AUSIR (con nota Prot. AUSIR n. 2987/2024).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di NET, essi si ricavano sia dai dati illustrati nei precedenti § 9.2. e 9.3., sia dai piani economico-finanziari (PEF) per ciascun territorio comunale, validati dall'AUSIR, coi relativi prezzi che devono essere considerati da ogni Comune per il proprio territorio perché essi rappresentano comunque i prezzi massimi applicabili all'utenza fino all'approvazione definitiva dell'ARERA (v. *infra*, § 9.5.).

9.5. La validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 con riferimento al bacino di gestione di NET.

A) Con deliberazione 17 maggio 2022, n. 37 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha validato «*i piani economico-finanziari degli ambiti tariffari (riferiti ai territori comunali serviti da NET) per il quadriennio 2022-2025*», precisando «*che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari di cui all'allegato F costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA*», il cui procedimento è in corso di svolgimento.

B) Successivamente, con nota Prot. 4568 dd 19.12.2022, l'AUSIR ha chiesto al Gestore NET S.p.A. di:

- confermare il mantenimento del proprio equilibrio economico-finanziario per l'anno 2023 sulla base dei corrispettivi già validati dall'Assemblea regionale d'Ambito con la sopramenzionata deliberazione n. 37/2022;
- in caso contrario, di: a) comunicare per quali bacini tariffari, tra quelli serviti, risulta pregiudicata la sostenibilità della gestione; b) fornire, per detti territori comunali, i PEF grezzi comprensivi dei dati contabili 2021 (a-2); c) indicare il corrispettivo minimo necessario al mantenimento dell'equilibrio di bilancio 2023 in ciascuna di tali gestioni.

In riscontro ad un tanto ed in ragione di quanto emerso nel corso dell'Assemblea dei Soci costituitasi in data 26.01.2023, con nota Prot. n. 541 dd 31.01.2023 il Gestore ha evidenziato – per ciascuno dei territori comunali serviti – un disequilibrio tra le previsioni di conto economico 2023 e i corrispettivi 2023 già validati da questa Assemblea con la sopramenzionata deliberazione n. 37/2022 in ragione «della spinta inflattiva e del diffuso incremento dei costi generali».

C) Sulla base di questi presupposti, con deliberazione 21 aprile 2023, n. 23 l'Assemblea regionale d'Ambito ha provveduto ad approvare l'istanza di revisione straordinaria infra-periodo dei piani economico-finanziari 2023-2025 dei 57 territori comunali serviti da NET S.p.A., ai sensi dell'art. 8.5 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i.

D) In ragione di tali successivo provvedimento, la situazione Comune per Comune è la seguente:

Ambito di gestione NET	regime tariffario	PEF AUSIR 2023	Corrispettivo 2023 gestore	Corrispettivo 2023 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2022
Aiello del Friuli	TARI	249.277,63	224.440,81	24.836,82	NO	1,60%
Aquileia	TARI	464.991,50	374.565,78	90.425,72	SI	6,41%
Attimis	TARI	188.836,57	159.442,08	29.394,49	NO	-0,15%
Bagnaria Arsa	TARI	385.620,88	356.798,57	28.822,31	SI	4,09%
Bicinicco	TARI	182.975,85	156.850,85	26.125,00	NO	0,91%
Buja	TARI	668.068,58	539.860,30	128.208,28	SI	4,66%
Campolongo Tapogliano	TARI	133.793,41	112.925,57	20.867,84	NO	-1,65%
Carlino	TARI	258.890,64	217.987,87	40.902,77	NO	1,60%
Cassacco	TARI	353.444,09	271.912,67	81.531,43	SI	5,50%
Castions di Strada	TARI	378.890,00	347.411,15	31.478,85	NO	1,60%
Cervignano del Friuli	TARI	1.653.545,33	1.315.887,57	337.657,76	NO	-0,99%
Chiopris-Viscone	TARI	109.121,62	73.487,16	35.634,46	SI	17,86%
Chiusaforte	TARI	148.531,81	110.266,76	38.265,04	NO	0,97%
Cividale del Friuli	TARI	1.705.703,28	1.439.817,33	265.885,94	NO	-2,46%
Drenchia	TARI	18.576,53	16.383,02	2.193,51	NO	-9,82%
Faedis	TARI	285.262,77	243.043,00	42.219,77	NO	1,60%
Fiumicello Villa Vicentina	TARI	808.556,80	652.645,59	155.911,21	SI	9,55%
Gonars	TARI	447.326,25	385.557,58	61.768,67	SI	2,03%
Grimacco	TARI	38.205,37	29.347,76	8.857,61	NO	1,60%
Latisana	TARI	1.533.581,90	1.304.964,99	228.616,91	NO	1,60%
Malborghetto Valbruna	TARI	176.836,64	139.355,93	37.480,71	SI	5,14%
Manzano	TARI	859.646,22	702.400,85	157.245,37	NO	0,65%
Marano Lagunare	TARI	229.069,57	185.459,53	43.610,04	NO	-1,72%
Mereto di Tomba	TARI	267.584,75	228.193,90	39.390,85	NO	1,60%
Muggia	TARI	2.073.630,10	1.826.467,10	247.162,99	NO	1,60%
Muzzana del Turgnano	TARI	297.199,79	247.902,65	49.297,14	NO	1,24%
Palazzolo dello Stella	TARI	335.065,22	279.281,59	55.783,63	NO	1,60%
Palmanova	TARI	775.859,21	578.550,71	197.308,50	NO	1,60%
Pocenia	TARI	244.934,89	209.528,78	35.406,12	NO	-1,44%

Ambito di gestione NET	regime tariffario	PEF AUSIR 2023	Corrispettivo 2023 gestore	Corrispettivo 2023 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2022
Pontebba	TARI	204.790,34	169.591,11	35.199,23	NO	1,60%
Porpetto	TARI	293.497,22	209.847,59	83.649,64	SI	6,24%
Povoletto	TARI	636.576,91	513.173,42	123.403,50	SI	18,12%
Precenico	TARI	204.041,27	159.430,32	44.610,95	SI	9,61%
Prepotto	TARI	117.511,05	96.587,29	20.923,76	NO	1,60%
Pulfero	TARI	100.484,07	92.262,65	8.221,42	NO	1,60%
Resia	TARI	167.467,61	136.148,16	31.319,45	SI	11,59%
Rivignano Teor (Teor)	TARI	212.698,49	170.862,71	41.835,78	SI	1,03%
Ronchis	TARI	251.984,64	215.653,99	36.330,65	NO	1,60%
Ruda	TARI	331.915,98	258.291,03	73.624,94	SI	3,81%
San Giorgio di Nogaro	TARI	936.188,58	760.367,84	175.820,73	SI	7,38%
San Leonardo	TARI	110.230,22	96.398,25	13.831,97	SI	6,65%
San Pietro al Natisone	TARI	254.249,96	230.618,94	23.631,02	NO	1,60%
San Vito al Torre	TARI	176.011,48	140.722,73	35.288,75	NO	1,60%
Santa Maria la Longa	TARI	260.191,24	242.666,92	17.524,32	SI	4,93%
Savogna	TARI	58.205,20	50.449,36	7.755,83	SI	6,62%
Stregna	TARI	43.180,43	36.891,51	6.288,92	NO	1,60%
Talmassons	TARI	419.096,28	342.212,11	76.884,18	NO	1,60%
Tarcento	TARI	1.172.152,10	844.898,73	327.253,36	NO	1,53%
Tarvisio	TARI	908.152,53	717.501,92	190.650,60	NO	-2,35%
Tavagnacco	TARI	1.910.783,90	1.537.016,58	373.767,33	NO	1,60%
Terzo d'Aquileia	TARI	302.724,93	251.750,08	50.974,86	NO	-3,80%
Torreano	TARI	287.468,37	248.162,05	39.306,32	SI	8,06%
Torviscosa	TARI	385.945,24	301.784,47	84.160,77	NO	1,60%
Tricesimo	TARI	760.451,52	619.808,90	140.642,62	NO	1,60%
Trivignano Udinese	TARI	172.400,42	147.351,27	25.049,14	NO	1,60%
Udine	TARI	14.224.537,30	11.792.811,15	2.431.726,15	SI	6,07%
Visco	TARI	70.960,87	65.485,63	5.475,23	NO	-3,79%

E) Invece il dettaglio dei piani economico-finanziari di tutti gli ambiti tariffari del bacino di gestione di NET è riportato nell'Allegato F della deliberazione AUSIR n. 23 del 2023.

Quanto invece al solo ambito tariffario del Comune di Rivignano Teor che, come detto, nel 2023 è stato gestito da A&T 2000 (per la parte dell'ex Comune di Rivignano) e da NET (per la parte dell'ex Comune di Teor) e che ancora oggi non ha scelto quale delle due Società sia deputata alla gestione nell'intero suo territorio, il dettaglio del relativo piano economico-finanziario è riportato nello speciale Allegato G alla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 21 aprile 2023, n. 23.

9.6. La carta della qualità del bacino gestionale di NET

A) Con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 40 dd 12.09.2023 è stato definitivamente approvato il documento denominato *Carta della Qualità del Servizio Integrato*

di Gestione dei Rifiuti Urbani trasmesso dal Gestore NET S.p.A. unitamente ai seguenti allegati tecnici:

- Allegato A - Tabelle riassuntive;
- Allegato B – Schede di dettaglio.

B) Il documento, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del TQRIF e dell'art. 3, co.1, lett. g) del TITR ("Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti" – del. ARERA n. 444/2021/R/rif), è consultabile sul sito internet del Gestore al seguente indirizzo:

<https://netaziendapulita.it/servizi/carta-dei-servizi/>

C) In adempimento a quanto previsto dall'art. 58 del TQRIF, con nota assunte al Protocollo AUSIR n. 2987/2024, il Gestore ha trasmesso la relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio per il bacino di gestione (corredata della relativa dichiarazione di veridicità firmata dal legale rappresentante), nonché il «numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica)». La medesima documentazione è stata, altresì, caricata dal Gestore sul portale ARERA, come risulta dalle seguenti ricevute di deposito:

Bacino di gestione NET	Ricevuta deposito relazione ex art. 58 TQRIF		Utenze al 31.12.2023	
	Prot. ARERA	data	Utenze domestiche	Utenze NON domestiche
Aiello del Friuli	2024 - 78963	27.05.2024	880	65
Aquileia	2024 - 78964	27.05.2024	1.745	154
Attimis	2024 - 78965	27.05.2024	1.083	47
Bagnaria Arsa	2024 - 78971	27.05.2024	1.630	141
Bicinicco	2024 - 78972	27.05.2024	782	56
Buja	2024 - 78974	27.05.2024	5.517	386
Campolongo Tapogliano	2024 - 78975	27.05.2024	558	34
Carlino	2024 - 78978	27.05.2024	1.274	109
Cassacco	2024 - 78984	27.05.2024	1.412	124
Castions di Strada	2024 - 78987	27.05.2024	1.775	83
Cervignano del Friuli	2024 - 78988	27.05.2024	6.873	740
Chiopris-Viscone	2024 - 78990	27.05.2024	309	36
Chiusaforte	2024 - 78993	27.05.2024	950	93
Cividale del Friuli	2024 - 78994	27.05.2024	5.609	1.097
Drenchia	2024 - 78996	27.05.2024	169	3
Faedis	2024 - 78998	27.05.2024	1.981	93
Fiumicello Villa Vicentina	2024 - 78999	27.05.2024	3.079	311
Gonars	2024 - 79000	27.05.2024	2.140	221
Grimacco	2024 - 79005	27.05.2024	266	13
Latisana	2024 - 79007	27.05.2024	8.566	729
Malborghetto Valbruna	2024 - 79008	27.05.2024	1.652	75
Manzano	2024 - 79009	27.05.2024	2.992	870
Marano Lagunare	2024 - 79010	27.05.2024	1.246	1.243
Mereto di Tomba	2024 - 79011	27.05.2024	1.160	67
Muggia	2024 - 79012	27.05.2024	6.761	539
Muzzana del Turgnano	2024 - 79013	27.05.2024	1.125	138
Palazzolo dello Stella	2024 - 79014	27.05.2024	1.382	127

Bacino di gestione NET	Ricevuta deposito relazione ex art. 58 TQRIF		Utenze al 31.12.2023	
	Prot. ARERA	data	Utenze domestiche	Utenze NON domestiche
Palmanova	2024 - 79015	27.05.2024	2.672	406
Pocenia	2024 - 79016	27.05.2024	1.188	65
Pontebba	2024 - 79017	27.05.2024	1.744	127
Porpetto	2024 - 79019	27.05.2024	1.106	95
Povoletto	2024 - 79020	27.05.2024	2.577	274
Precenico	2024 - 79021	27.05.2024	735	101
Prepotto	2024 - 79024	27.05.2024	404	86
Pulfero	2024 - 79025	27.05.2024	654	21
Resia	2024 - 79026	27.05.2024	1.021	31
Rivignano Teor*	2024 - 79028	27.05.2024	890	42
Ronchis	2024 - 79030	27.05.2024	910	89
Ruda	2024 - 79031	27.05.2024	1.384	70
San Giorgio di Nogaro	2024 - 79032	27.05.2024	3.381	617
San Leonardo	2024 - 79033	27.05.2024	613	25
San Pietro al Natisone	2024 - 79034	27.05.2024	1.122	114
San Vito al Torre	2024 - 79035	27.05.2024	499	45
Santa Maria la Longa	2024 - 79036	27.05.2024	1.012	103
Savogna	2024 - 79037	27.05.2024	343	13
Stregna	2024 - 79038	27.05.2024	279	7
Talmassons	2024 - 79039	27.05.2024	1.793	65
Tarcento	2024 - 79041	27.05.2024	4.689	487
Tarvisio	2024 - 79042	27.05.2024	4.283	562
Tavagnacco	2024 - 79043	27.05.2024	8.127	830
Terzo d'Aquileia	2024 - 79044	27.05.2024	1.366	106
Torreano	2024 - 79045	27.05.2024	1.030	42
Torviscosa	2024 - 79046	27.05.2024	1.224	114
Tricesimo	2024 - 79047	27.05.2024	5.291	598
Trivignano Udinese	2024 - 79048	27.05.2024	745	90
Udine	2024 - 79049	27.05.2024	52.536	7.771
Visco	2024 - 79051	27.05.2024	377	25

* il dato riguarda esclusivamente le utenze servite nel territorio dell'ex Comune di Teor.

9.7. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2023 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 09/12/2024 17:21:34

IMPRONTA: 6A5D1B0DA56D14298D00364387185423CB905C3EE23ACCB3BC5507FF8C00D05C
CB905C3EE23ACCB3BC5507FF8C00D05CC9BCE2D1CD0F177FE5017B32B3680F78
C9BCE2D1CD0F177FE5017B32B3680F7800FA7A80EF412C425B2F8431707EAB74
00FA7A80EF412C425B2F8431707EAB7476DFA55925FE4F59DF9AAA3DC6C87C2

Allegato C

SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA RICOGNIZIONE AL 31.12.2023

Relazione Art. 30 D. Lgs. N. 201/2022

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio di ristorazione scolastica è gestito tramite contratto d'appalto e viene erogato a favore degli alunni e degli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nel Comune di Tavagnacco e nel rispetto di:

- le Linee guida della regione Friuli Venezia Giulia per il servizio di ristorazione scolastica;
- la legge n.221/2015 (legge sulla Green Economy) ed i criteri ambientali minimi definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dd. 25.7.2011 e s.m.i.;
- le Linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esternalizzazione del servizio di ristorazione collettiva (allegato alla Delibera di Giunta regionale n.1934 del 17.12.2021);

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto del contratto: Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli alunni e gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco.

Periodicità contrattuale affidamento vigente: 36 mesi da settembre 2024 al 31/08/2027.

Valore complessivo contratto e su base annua: come da aggiudicazione ex det n. 1219 d.d. 26/08/2024

Criteri tariffari: come da deliberazione giuntale n. 150 dd. 01/12/2023

Obblighi posti a carico del gestore: come da capitolato e offerta tecnica allegati alla Convenzione tra il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato della Regione FVG e CAMST SOC COOP ARL per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale a favore di Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 2^a edizione [Codice iniziativa: 23PGR138] Lotto 1 - CIG A01ECF5DDE;

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Incarico esterno a tecnologo alimentare; analisi e risoluzione delle eventuali criticità, segnalate sia da parte dell'utenza che da parte dell'operatore economico affidatario del servizio; rilevazione del livello di soddisfacimento del servizio; ispezioni Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC).

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Dati identificativi: CAMST SOC COOP ARL con sede legale a Castenaso, fraz. Villanova (BO) in Via Tosarelli 318, P.I. 00501611206, C. F. 00311310379

ANDAMENTO ECONOMICO

Costo utenza/tariffazione: come da deliberazione giuntale n. 150 dd. 01/12/2023

Costi di competenza servizio ultimo triennio finanziario concluso (2021-2023) € 2.172.692,98.

Ricavi di competenza ultimo triennio finanziario concluso (2021-2023) € 1.359.606,81.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Principali obblighi contrattuali come da capitolato e offerta tecnica allegati alla Convenzione tra il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato della Regione FVG e CAMST SOC COOP ARL per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale a favore di Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 2^a edizione [Codice iniziativa: 23PGR138] Lotto 1 - CIG A01ECF5DDE.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'affidamento del servizio persegue gli obiettivi di assicurarne l'efficienza, garantire standard elevati di qualità e sicurezza alimentare e promuovere la sostenibilità al fine di creare un ambiente scolastico ottimale per il benessere e lo sviluppo degli studenti e assicurare al contempo una gestione oculata delle risorse pubbliche. Essendo l'affidamento di recente attivazione non vi sono ancora dati sufficienti per esprimere una valutazione esaustiva sull'efficacia ed efficienza di svolgimento dello stesso.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio di trasporto scolastico è gestito tramite contratto d'appalto ed è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Tavagnacco frequentanti le scuole primarie e secondarie dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco regolarmente ed è comprensivo di sorveglianza a bordo e accompagnamento.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico"; pertanto la Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto del contratto: contratto di appalto per il servizio di trasporto scolastico con accompagnamento, comprensivo di servizi accessori/opzionali;

Periodicità contrattuale affidamento vigente: 60 mesi da settembre 2024 al 31/08/2029

Valore complessivo contratto e su base annua: come da aggiudicazione ex det. n. 1254 d.d. 03/09/2024

Criteri tariffari: come da deliberazione giuntale n. 150 dd. 01/12/2023

Obblighi posti a carico del gestore: come da capitolato e offerta tecnica allegati alla Convenzione prot. n. GRFVG-CON-2024-0001342-P del 14.05.2024 tra il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato e l'impresa (Fornitore) Arriva Udine S.p.A. per l'affidamento dei servizi di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 3^ ed. - Lotto 13;

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Controlli del Direttore dell'esecuzione interno all'Ente; analisi e risoluzione delle eventuali criticità segnalate sia da parte dell'utenza che da parte dell'operatore economico affidatario del servizio e dell'operatore economico subappaltatore del servizio di accompagnamento; rilevazione del livello di soddisfacimento del servizio.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Dati identificativi: ARRIVA UDINE SPA con sede legale a Udine in Via del Partidor 13, (TV) P.I. 02172710309, C. F. 00500670310

ANDAMENTO ECONOMICO

Costo utenza/tariffazione: come da deliberazione giuntale n. 150 dd. 01/12/2023

Costi di competenza servizio ultimo triennio finanziario concluso (2021-2023) € 414.668,85

Ricavi di competenza ultimo triennio finanziario concluso (2021-2023) € 36.865,00.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Principali obblighi contrattuali come da capitolato e offerta tecnica allegati alla Convenzione prot. n. GRFVG-CON-2024-0001342-P del 14.05.2024 tra il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato e l'impresa (Fornitore) Arriva Udine S.p.A. per l'affidamento dei servizi di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 3^ ed. - Lotto 13

CONSIDERAZIONI FINALI

L'affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Tavagnacco è il risultato di un'analisi accurata delle esigenze locali, con l'obiettivo di fornire agli studenti di scuola dell'infanzia e primaria del territorio un servizio sicuro ed efficiente. Questa decisione si basa su considerazioni di efficienza operativa, risparmio economico e conformità normativa per garantire il benessere degli studenti e la soddisfazione della comunità. Essendo l'affidamento di recente attivazione non vi sono ancora dati sufficienti per esprimere una valutazione esaustiva sull'efficacia ed efficienza di svolgimento

dello stesso.

SERVIZI DI PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio di pre e di post accoglienza è gestito tramite contratto d'appalto e viene erogato allo scopo di agevolare i genitori che hanno difficoltà ad accompagnare o ritirare i figli da scuola rispetto all'orario stabilito dalle autorità scolastiche. Prende avvio il primo giorno di scuola per la preaccoglienza e il primo giorno di rientro scolastico stabilito dal calendario dell'Istituto Comprensivo per la postaccoglienza.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto del contratto: contratto di appalto per i servizi di accoglienza scolastica nelle scuole del territorio comunale.

Periodicità contrattuale affidamento vigente: 24 mesi da settembre 2023 al 31/08/2025

Valore complessivo contratto e su base annua: come da aggiudicazione ex det. n. 1188 d.d. 29/08/2023

Criteri tariffari: come da deliberazione giuntale n. 150 dd. 01/12/2023

Obblighi posti a carico del gestore: come da capitolato approvato con det. 962 d.d. 29/06/2023 e offerta tecnica presentata

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Controlli del personale del Servizio Istruzione dell'Ente; Analisi e risoluzione delle eventuali criticità, segnalate da parte dell'utenza, da parte dall'Istituto Comprensivo di Tavagnacco e da parte dell'operatore economico affidatario del servizio tramite report periodici.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Dati identificativi: Arteventi società cooperativa, avente sede legale in Via Emilia n. 77, a 33100 UDINE
cod.fisc. / p.i. IT 02042820304.

ANDAMENTO ECONOMICO

Costo utenza/tariffazione: come da deliberazione giuntale n. 150 dd. 01/12/2023

Costi di competenza servizio ultimo triennio finanziario concluso (2021-2023) € 126.786,21.

Ricavi di competenza ultimo triennio finanziario concluso (2021-2023) € 83.795,99.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Principali obblighi contrattuali: come da capitolato approvato con det. 962 d.d. 29/06/2023 e offerta tecnica presentata.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'affidamento in appalto dei servizi di accoglienza scolastica del Comune di Tavagnacco è il risultato di un'analisi delle esigenze delle famiglie, con l'obiettivo di consentire al fornire agli studenti di scuola dell'infanzia e primaria del territorio un servizio sicuro ed accogliente. Questa decisione si basa su considerazioni di efficienza operativa, risparmio economico, conformità normativa per garantire il benessere degli alunni. Nel primo anno di appalto non si sono riscontrate particolari criticità e/o difformità rispetto agli obblighi contrattuali previsti né vi sono state particolari segnalazioni dalle famiglie fruitrici.

TEATRO COMUNALE

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il Teatro comunale di Tavagnacco è ritornato agibile dal mese di gennaio 2024. Gli obiettivi di gestione sono stati definiti dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 15 del 26.03.2024.

Il Teatro è gestito tramite contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione e gestione delle attività teatrali, culturali e di spettacolo, la gestione operativa del Teatro e la promozione per il riavvio della struttura dopo una chiusura decennale.

Le attività richieste al Concessionario sono le seguenti:

- attività finalizzate alla valorizzazione culturale del Teatro attraverso la progettazione e la realizzazione di spettacoli e di eventi culturali (stagione articolata con almeno 20 appuntamenti);
- attività finalizzate alla gestione del Teatro ovvero attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del Teatro e alla sua migliore fruibilità (con utilizzo gratuito di 20 giornate per il Comune e 16 giornate per l'Istituto comprensivo di Tavagnacco e utilizzo con tariffe agevolate per i soggetti che operano in regime di collaborazione con il Comune e per le associazioni senza scopo di lucro).

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto del contratto: contratto di concessione della gestione del Teatro comunale di Tavagnacco (Bar escluso).

Periodicità contrattuale affidamento vigente: l'attuale concessione, avente carattere sperimentale, si

riferisce alla stagione teatrale 2024/2025 e si concluderà al 30 giugno 2025.

Valore complessivo contratto e su base annua: il Piano economico finanziario per l'intero periodo della concessione è pari a € 138.500,00 iva esclusa; il canone concessorio per l'utilizzo del Teatro comunale da parte dell'operatore economico è pari ad € 5.000,00 iva esclusa; il comune di Tavagnacco riconosce al concessionario un importo di € 49.000,00 iva esclusa per il riequilibrio economico finanziario della gestione del teatro.

Criteri tariffari: le tariffe da applicare ai subconcessionari sono in parte stabilite nel capitolato speciale di concessione e in parte definite nell'offerta tecnica presentata dal concessionario.

Obblighi posti a carico del gestore: come definite da capitolato speciale di concessione approvato con determinazione n. 854 d.d. 06/06/2024 e da offerta tecnica presentata dal concessionario.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Come previsto dall'art. 174 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 31.3.2023 n. 36, l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando la permanenza in capo all'operatore economico il rischio trasferito, dal canto suo l'operatore economico è tenuto dal canto suo a fornire tutte le informazioni necessarie allo scopo.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Dati identificativi: Fondazione Luigi Bon, con sede legale in Via Patrioti, n. 29 a Tavagnacco (UD), C.F. 80002530303 e P.I. 01614080305

ANDAMENTO ECONOMICO

Costo utenza/tariffazione: è previsto lo sconto del 50% a favore dei residenti sul prezzo dei biglietti degli spettacoli della stagione artistica 2024/2025.

Costi di competenza servizio ultimo triennio finanziario concluso (2021-2023): non disponibili in quanto il servizio non era stato erogato

Ricavi di competenza ultimo triennio finanziario concluso (2021-2023): non disponibili in quanto il servizio non era stato erogato.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Principali obblighi contrattuali: definiti da capitolato speciale di concessione approvato con determinazione n. 854 d.d. 06/06/2024 e da offerta tecnica presentata dal concessionario.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Comune di Tavagnacco ritiene importante garantire la crescita culturale e personale della collettività, il suo sviluppo intellettuale e la creazione di occasioni di socialità. Nella consapevolezza che gli incassi da biglietti e abbonamenti non sono sufficienti a coprire i costi di gestione e di realizzazione degli spettacoli e che si rende al contempo necessario investire nella promozione della nuova struttura anche per incentivare il noleggio da parte di soggetti terzi, l'Amministrazione comunale ha previsto, nel primo anno di avvio del servizio, un significativo intervento economico volto ad assicurare il riequilibrio economico finanziario della gestione del Teatro.

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE NON A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA RELATIVO ALL'IMPIANTO PER IL GIOCO DEL TENNIS E DEL CALCIO A CINQUE IN VIA VERDI A COLUGNA

Inquadramento generale del servizio sotto l'aspetto tecnico-amministrativo e contrattuale.

L'impianto sportivo per il gioco del tennis e del calcio a cinque situato in Via Verdi a Colugna è di proprietà comunale e gestito dall' "AZTECA SPORT ASD", con sede legale a Udine Via A.L. Moro n.6, con affidamento di concessione del servizio di gestione, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.(determina Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici n. 61 del 11.02.2021), mediante convenzione stipulata in data 31 marzo 2021 n. 2534.

Il servizio di gestione in oggetto prevede un canone concessorio a carico del concessionario pari a € 600,00 oltre a I.V.A. 22% per complessivi € 732,00 mensili pari a € 8.784,00 annuali non soggetti ad adeguamento ISTAT per il periodo di 6 anni a decorrere dal 01.04.2021.

Il complesso è composto da:

- Tre campi da tennis di cui uno coperto in superficie sintetica, un campo in terra battuta all'aperto e un campo in resina all'aperto; una struttura con locali tecnici, spogliatoio e segreteria;
- Campi da calcetto sia coperti che all'aperto con possibilità di utilizzare gli spogliatoi della struttura;
- Ampio parcheggio.

Efficienza e qualità del servizio.

Il servizio, al fine di garantire che l'impianto sia valorizzato ed utilizzato al massimo delle sue potenzialità, si articola con diverse offerte di corsi:

- La scuola di tennis propone 3 livelli di allenamento: cast, preagonistico e agonistico – le lezioni sono rivolte a bambini e ragazzi a partire dai 5 anni anche alle prime esperienze. Il primo livello 'cast' è infatti rivolto a chi si avvicina per la prima volta al tennis. Propone inoltre lezioni per adulti, individuali e di gruppo per ogni livello di preparazione. Per i ragazzi, inoltre è previsto il centro estivo dal 6 al 14 luglio 2024;
- Noleggio campi da calcetto con possibilità di utilizzare gli spogliatoi della struttura applicando convenzioni per squadre iscritte a Campionati e Tornei.

Risultati in capo all'Ente affidante

Con l'affidamento dell'impianto sportivo l'Ente non gestisce direttamente il complesso, incassando solo il canone di concessione annuo. I benefici per la collettività sono l'offerta dei servizi di un impianto sportivo di buona qualità e buona ricettività che permette di garantire lo svolgimento del gioco del tennis e del calcio a 5 nel territorio del Comune.

ANALISI GESTIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE NON A RETE, DI RILEVANZA ECONOMICA RELATIVO A NIDO D'INFANZIA A GESTIONE ESTERNA

CONTESTO DI RIFERIMENTO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il Comune di Tavagnacco è titolare di SCIA per l'attività di nido d'infanzia erogato presso una struttura di proprietà comunale, con annessa area verde esterna. Nel territorio comunale sono operativi altresì anche n. 3 nidi d'infanzia privati.

Il nido d'infanzia è una tipologia di servizio facente parte del sistema educativo integrato dei servizi della prima infanzia di cui alla L.R. 20/2005 e del Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni di cui al D.Lgs. n. 65/2017.

Il nido d'infanzia comunale è un servizio socio-educativo di interesse pubblico a domanda individuale rivolto ai minori di età compresa fra i 3 mesi ed i 36 mesi, finalizzato a:

- a) offrire opportunità di educazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei minori;
- b) sostenere le capacità educative genitoriali e favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- c) prevenire situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, nonché contribuire all'integrazione culturale e sociale.

I minori sono ammessi al servizio in ordine di graduatoria sulla base dei posti vacanti al nido, senza discriminazione alcuna. Nel caso di minori con certificazione ai sensi della L. n. 104/92 può essere previsto un educatore aggiuntivo tenuto conto del progetto educativo individualizzato.

Il servizio comunale di nido d'infanzia comunale è operativo da settembre 2005, con il seguente calendario di funzionamento:

giorni di apertura	orario di funzionamento	periodo di erogazione del servizio	orari di frequenza	sospensioni del servizio
dal lunedì al venerdì	dalle ore 7.30 alle ore 16.30	dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo	- part-time - full-time (2 opzioni di uscite)	- intero mese di agosto - festività natalizie: 2 settimane - festività pasquali: 1 settimana - giorni festivi e santo patrono - sabato e domenica

Per la fruizione del servizio è richiesto alle famiglie il pagamento di una retta di frequenza mensile, a titolo di compartecipazione al costo del servizio.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Il servizio comunale di nido d'infanzia è erogato mediante gestione esterna, con affidamento attraverso appalto e comprende una pluralità di servizi e prestazioni funzionali alla gestione, fra le quali: servizi educativi, attività ludiche e sociali, attività di coordinamento pedagogico e gestionale (organizzativo e amministrativo), assistenza e cura dei minori, servizio di pulizie e ristorazione, manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti di proprietà comunale. Fra gli obblighi contrattuali a carico della Ditta vi è il pagamento delle utenze, della verifica dei presidi antincendio, tinteggiatura dei locali interni, manutenzione dell'area esterna.

Non rientrano nell'affidamento, la gestione amministrativa (raccolta domande di iscrizioni, formazione graduatoria, assegnazione dei posti, convocazioni organi del nido, etc) e la manutenzione straordinaria della struttura in cui è erogato il servizio, che sono rimasti di esclusiva competenza del Comune.

Con riferimento al periodo preso in esame dalla presente rilevazione, il servizio comunale di gestione del nido d'infanzia è stato affidato, a seguito indizione di gara europea con procedura aperta CIG 7442091FC2, a ditta specializzata del settore per il periodo 2018/2023. Il contratto di servizio è stato stipulato il 30/08/2018 Rep. 4011 ed alla scadenza dell'appalto (31/07/2023) si è provveduto al differimento del termine al 31/01/2024, a causa dei periodi di sospensione del servizio imposte per legge al fine di prevenire e contenere la diffusione della pandemia da Covid-19. Successivamente, si è provveduto alla proroga del contratto fino al 31/07/2024 come previsto dal Capitolato, resosi necessario per concludere la procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'aggiudicazione dell'appalto è stata disposta con determina n. 326/2018, per un importo di complessivi € 1.150.000,00 per il periodo 2018/2023. A seguito del differimento del termine e successiva proroga del contratto CIG 7442091FC2, con determina n. 1052/2023, è stata assunta un'ulteriore spesa di complessivi € 244.000,00 di cui:

anno di imputazione contabile a bilancio	importo	periodo di gestione del servizio nido d'infanzia
2023	€ 90.000,00	settembre-dicembre 2023
2024	€ 154.000,00	gennaio-luglio 2024

Il prezzo mensile del servizio affidato è stato annualmente oggetto di aggiornamento, in applicazione all'art. 8 del Capitolato di Appalto, che prevedeva la revisione del prezzo offerto in sede di gara sulla base dell'indice ISTAT del mese di dicembre. Le voci di costo di cui si componeva il prezzo mensile, come da contratto, erano le seguenti:

Tipologia di frequenza	
full-time	part-time
• quota mensile • quota variabile (per giornate di presenza del minore nel mese)	• quota mensile • quota variabile (per giornate di presenza del minore nel mese)

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

I controlli sul contratto di servizio, nonché sul monitoraggio circa l'andamento della regolare esecuzione sono definiti nel Capitolato d'appalto e sono posti in essere dal Comune con periodicità.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Codice fiscale: 03174760276 Denominazione: CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale

Indirizzo: Via Boccaccio, 96 CAP: 35128 Comune: Padova Provincia: PD Nazione: IT

OGGETTO SOCIALE: *“La Cooperativa si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio - assistenziali ed educativi, sanitari, di istruzione, formazione professionale ed extrascolastica, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge, e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico.”*

ANDAMENTO ECONOMICO

Per l'affidamento in gestione del servizio comunale di nido d'infanzia, la spesa sostenuta a carico del Comune, con riferimento all'ultimo triennio oggetto della presente rilevazione, è stata la seguente:

- prezzo mensile per ogni minore:

anno educativo	dettaglio del costo	Tipologia di frequenza	
		full-time	part-time
2021/2022	• quota mensile	€ 690,65	€ 621,58
	• quota variabile (per giornate di presenza del minore)	€ 4,05	€ 3,64
2022/2023	• quota mensile	€ 716,80	€ 645,20
	• quota variabile (per giornate di presenza del minore)	€ 4,20	€ 3,78
2023/2024	• quota mensile	€ 797,90	€ 718,11
	• quota variabile (per giornate di presenza del minore)	€ 4,67	€ 4,21

- costo complessivo annuo, riferito alla gestione externalizzata:

anno solare	importi fatturati (compresa iva 5%)	note	n. minori frequentanti per anno educativo
2021	€ 233.977,32	Il servizio è stato sospeso oltre che nel mese di agosto anche in altri periodi imposti per legge per pandemia da Covid-19	29
2022	€ 242.688,34	Il servizio è stato sospeso oltre che nel mese di agosto anche in altri periodi imposti per legge per pandemia da Covid-19	29
2023	€ 224.400,05	servizio non attivo nel mese di agosto	29

A fronte della spesa sostenuta, non vi sono entrate provenienti dalle famiglie, poiché il Capitolato d'appalto prevedeva la riscossione delle rette a carico e rischio dell'appaltatore, nonché l'obbligo di defalcare le rette dagli oneri a carico dell'Ente.

Le tariffe applicate all'utenza, fissate annualmente con delibera giuntale, sono mensili e variabili in funzione:

- del valore ISEE minorenni
- della fascia oraria di frequenza del servizio
- eventuali riduzioni/agevolazioni per specifiche fattispecie (es. più fratelli iscritti al servizio, prolungate assenze, etc).

Le entrate specificatamente destinate a finanziare la spesa per l'erogazione del servizio comunale di nido d'infanzia, sono state le seguenti:

anno educativo	provenienza dell'entrata	causale	fonte normativa	importo
2020/2021	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale dell'Udinese	Rimborsi per abbattimento rette applicate alle famiglie	L.R. n. 20/2005 e Regolamenti attuativi	€ 52.744,90
	Regione Autonoma F.V.G.	Contributo regionale ai gestori dei servizi per la prima infanzia finalizzati a contenere i costi delle rette	L.R. n. 20/2005 e Regolamenti attuativi	€ 32.098,89
2022/2023	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale dell'Udinese	Rimborsi per abbattimento rette applicate alle famiglie	L.R. n. 20/2005 e Regolamenti attuativi	€ 64.671,74
	Regione Autonoma F.V.G.	Contributo regionale ai gestori dei servizi per la prima infanzia finalizzati a contenere i costi delle rette	L.R. n. 20/2005 e Regolamenti attuativi	€ 34.098,89
2020/2023	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale dell'Udinese	Rimborsi per abbattimento rette applicate alle famiglie	L.R. n. 20/2005 e Regolamenti attuativi	€ 75.951,16
	Regione Autonoma F.V.G.	Contributo regionale ai gestori dei servizi per la prima infanzia finalizzati a contenere i costi delle rette	L.R. n. 20/2005 e Regolamenti attuativi	€ 34.513,12

Il dato riferito al tasso di copertura del servizio affidato in gestione esterna, quale confronto tra la spesa sostenuta dall'Ente e le entrate di cui sopra, risulta essere in linea con le percentuali indicate nelle previsioni di bilancio adottate dall'organo esecutivo.

QUALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio comunale di nido d'infanzia è svolto sotto la supervisione ed il controllo del Servizio Servizi alle Persone del Comune che verifica la puntuale osservanza del capitolato ed il buon andamento del servizio.

Per rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza viene sottoposto alle famiglie un questionario di gradimento 2 volte nel corso dell'anno educativo tramite applicativo dedicato.

In generale è stato rilevato un buon grado di soddisfazione ed apprezzamento del servizio proposto.

Nella sezione dedicate ai suggerimenti/rilievi alcune famiglie hanno richiesto un prolungamento dell'orario del servizio.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale prevede specificatamente gli adempimenti e gli oneri posti a carico della Ditta aggiudicataria, suddivisi per adempimenti immediatamente successivi all'aggiudicazione del servizio e adempimenti nel corso del servizio. Sono previste inoltre penali qualora il servizio sia svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte e comunque non conforme a quanto previsto dal Capitolato stesso.

Le segnalazioni di disservizi vengono gestite direttamente dal Servizio Servizi alle Persone del Comune di Tavagnacco.

Alla ditta affidataria del servizio non sono state comminate penali.

VINCOLI

Riferimenti normativi ai fini degli obblighi gestionali, oltre al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale:

- legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, e s.m.i. "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia";
- legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, e s.m.i. "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres., da ultimo modificato con D.P.Reg. 21 settembre 2017, n. 0208/Pres. (B.U.R. 4/10/2017, n. 40) "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi", ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20";
- D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 048/2020, "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici", di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), come successivamente modificato con D.P.Reg. 26 maggio 2021, n. 088/Pres.;

- D.P.Reg. 17 luglio 2020, n. 097/Pres. “Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati” di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), come successivamente modificato con D.P.Reg. 16 febbraio 2021, n. 016/Pres.;
- “Linee di indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia 3 mesi 3 anni” emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari adottati con decreto ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 (di seguito CAM ristorazione);
- Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, di cui al decreto ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021 (di seguito CAM pulizie);
- Regolamento per il funzionamento del nido d'infanzia comunale approvato con delibera consiliare n. 38/2005.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'offerta del servizio è risultata essere molto apprezzata dalle famiglie, atteso il numero delle richieste sempre maggiore rispetto ai posti da assegnare. Diversi i minori che rimangono in lista d'attesa nelle graduatorie di ammissione al servizio a seguito esaurimento dei posti disponibili al nido d'infanzia.

Il servizio si è fatto conoscere anche nei territori limitrofi atteso le diverse richieste di informazioni sul servizio e di iscrizione.

Il servizio risulta particolarmente funzionale al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie legati alla conciliazione tempi di cura con quelli lavorativi.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 09/12/2024 17:22:15

IMPRONTA: 166C7735E677452D382E7087EF8A9899D69D735DA6C6756DEC298E4008E6B36A
D69D735DA6C6756DEC298E4008E6B36ABAD270E8A5124720E65629B57AB6B560
BAD270E8A5124720E65629B57AB6B560B7D1ACE2EECDD9178EB3D43E1E37FDFE
B7D1ACE2EECDD9178EB3D43E1E37FDFE1FA10E1FE11A9235AC00D8EDC4AEC820